

Delibera n° 2029

Estratto del processo verbale della seduta del
8 novembre 2013

oggetto:

LR 20/2012 ART 25E ART 29. RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SANCITO IN DATA 24/1/2013 IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E APPROVAZIONE MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (BDR).

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamata la Legge n. 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che, nel promuovere la tutela degli animali d'affezione, demanda alle regioni specifiche competenze in materia ed in particolare l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe;

Rammentato che, in attuazione della suddetta legge quadro, la Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta in materia con la L.R. 20/12 " Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" istituendo all'art. 25 la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, all'art. 26 l'obbligo di registrazione all'anagrafe canina, all'art. 27 le modalità di identificazione e registrazione dei cani, all'art. 28 l'accesso dei dati all'anagrafe canina, all'art. 29 l'istituzione della Banca dati regionale degli animali d'affezione diversi dai cani, all'art. 30 l'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e all'art. 31 l'accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani;

Rilevato che ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/12 il manuale operativo della Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento deve essere adottato con deliberazione della Giunta regionale;

Preso atto che fino all'entrata in vigore del manuale operativo della BDR previsto dall'art. 25 comma 2 della L.R. 20/2012, trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);

Visto che in sede di Conferenza Unificata in data 24/01/2013 è stato sancito apposito Accordo in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione teso ad ottenere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionale vigenti in materia, conseguendo una disciplina uniforme sul territorio nazionale;

Rilevato che il suddetto Accordo riprende i contenuti dell'art. 12, lettera b) punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010 n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;

Tenuto conto che l'Accordo suddetto è stato concordato in sede di riunione tecnica svoltasi in data 15 gennaio 2013 tra i rappresentanti delle regioni, l'ANCI ed il Ministero della Salute;

Ritenuto di dover recepire detto Accordo così rafforzando il sistema regionale attualmente operante sul territorio in conformità a quanto ivi previsto, parte integrale e sostanziale del presente atto allegato A);

Rilevato altresì che specifiche disposizioni previste dall'Accordo trovano applicazione nel "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)" allegato parte integrante alla presente allegato B) che è stato predisposto da un gruppo di lavoro formato da medici veterinari delle ASS, da personale del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria e dell'INSIEL;

Considerato inoltre necessario conseguire una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione e aggiornamento delle anagrafi canine comunali tramite l'accesso diretto all'anagrafe regionale degli animali da affezione ai veterinari liberi professionisti accreditati al sistema informatizzato;

Considerato inoltre di estendere il sistema informativo regionale alle specie gatto e

furetto in modo da registrare le informazioni relative a tutti gli animali muniti di passaporto europeo e renderlo disponibile per la registrazione di gatti identificati su richiesta del proprietario o per altri fini;

Rilevato inoltre che in attesa dell'adozione dell'applicativo informatico, le disposizioni riguardanti animali d'affezione diversi dai cani verranno gestite in formato cartaceo;

Visto il Regolamento (CE) N. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e successive modifiche.

Vista l'ordinanza ministeriale del 6/08/2008 recante "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"- prorogata con nota del Ministero della salute, prof. Balduzzi fino al 25 febbraio 2014 ;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- 1.** di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24/01/2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 63 del 15.03.2013, parte integrale e sostanziale del presente atto allegato A);
- 2.** di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'Allegato B "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)" parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente la procedura dell'Anagrafe canina adottata con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);
- 3.** in attesa dell'adozione dell'applicativo informatico, le disposizioni riguardanti animali d'affezione diversi dai cani verranno gestite in formato cartaceo;
- 4.** di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Rep. Atti n. 5/20 del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

Considerati:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;
- la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";
- l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* e, in particolare, l'articolo 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'articolo 4 "Sistema di identificazione dei cani";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n.52;
- l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;
- che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;
- l'articolo 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;
- che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

SI CONVIENE

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:
 - a. istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
 - b. che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - c. che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - d. che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
 - e. il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;
 - f. l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di 30 giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.
2. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonché assicurarne la tracciabilità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- a. promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con *microchip* di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
 - b. adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del *microchip* sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità:
 - b.1. applicazione del *microchip* contestualmente, o in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
 - b.2. rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del *microchip*, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà;
 - b.3. verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
 - b.4. informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio
 - c. a garantire l'interoperabilità tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:
- a. i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto;
 - b. i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di *microchip* ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
4. Il Ministero della salute si impegna a:
- a. istituire un registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti;
 - b. stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

P. Gnudi

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

INDICE:

1. Obiettivo
2. Definizioni
3. Premessa
4. Registrazione delle imprese di animali da affezione
5. Accreditamento al sistema dell'anagrafe regionale (BDR)
 - 5.1 Procedura di accreditamento dei soggetti privati
 - 5.2 Revoca accreditamento
6. Identificazione e registrazione dei cani
 - 6.1 Procedura di identificazione
 - 6.1.1 Compiti del veterinario pubblico dipendente (ASS)
 - 6.1.2 Compiti del veterinario libero professionista
 - 6.2 Procedura di registrazione
 - 6.2.1 Certificato di registrazione/cancellazione all'anagrafe degli animali d'affezione comunale
7. Aggiornamento della BDR per variazione anagrafica
 - 7.1 Cani già registrati nelle banche dati di altre Regioni
 - 7.2 Variazione anagrafica di cani già registrati nel sistema della BDR
 - 7.2.1 Procedura operativa
 - 7.2.2 Procedura operativa: acquisizione per successione.
 - 7.2.3 Procedura operativa: cambio di residenza del detentore
 - 7.2.4 Procedura operativa: morte del cane
 - 7.2.5 Procedura operativa: smarrimento accidentale del cane
 - 7.2.6 Procedura operativa: sottrazione del cane
 - 7.2.7 Procedura operativa: ritrovamento del cane già registrato come smarrito o sottratto
8. Archivio cartolare dei modelli 1, 2 e 3
9. Strutture di ricovero
 - 9.1 Canili contumaciali
 - 9.1.1 Ricerca cane catturato tramite SMS al server della BDR
 - 9.1.2 Animali ricusati dal detentore per seri e comprovati motivi
 - 9.1.3 Cani ricoverati d'autorità
 - 9.1.4 Sequestro penale a scopo probatorio o preventivo
 - 9.2 Strutture di ricovero convenzionate
 - 9.2.1 Affidamento dei cani a cura delle strutture di ricovero convenzionate
 - 9.2.2 Promozione dell'affidamento dei cani detenuti presso le strutture di ricovero permanente
 - 9.3 Altre strutture di ricovero e custodia
 - 9.3.1 Altre strutture di ricovero e custodia non a scopo di lucro.
10. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
11. Anagrafe degli animali d'affezione diversi dai cani.
12. Registrazione anagrafica dei gatti delle colonie feline viventi in libertà.
 - 12.1 Registrazione delle colonie feline
 - 12.2 Identificazione e registrazione obbligatoria dei gatti viventi in libertà
 - 12.3 Variazioni anagrafiche dei gatti viventi in libertà
13. Registri di carico e scarico
14. Verifica sul funzionamento della BDR
15. Sanzioni

ALLEGATI AL MANUALE :

1. domanda autorizzazione e accreditamento veterinari privati
2. domanda accreditamento imprese animali affezione -.doc
3. certificato di iscrizione e registrazione in anagrafe
4. modello 1
5. procedura operativa per applicazione microchip

6. certificato di stato anagrafico
7. modello 2
8. modello 3
9. verbale cattura cani
10. scheda di identificazione del cane
11. registro strutture contumaciali
12. richiesta di ricovero animale d'affezione art. 5 comma 2 L.R. 20/12
13. registro strutture ricovero convenzionate
14. comunicazione tenuta registro modalità informatica
15. scheda di affido
16. registro altre strutture di ricovero e custodia
17. registro strutture a scopo di commercio
18. scheda censimento colonia/oasi felina
19. domanda volontario colonia/oasi felina
20. attestato volontario colonia/oasi felina
21. scheda identificazione del gatto
22. registro carico scarico oasi colonia felina e gattile
23. registro carico scarico dei centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale
24. schema riepilogativo in cui sono riportate le pagine del manuale nelle quali sono citati gli allegati del manuale

1. Obiettivo

In attuazione all'art. 25 e 29 della L.R. 20/2012 e alle disposizioni dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province e Comuni in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione del 24.01.2013, di seguito denominato "Accordo", il presente manuale operativo definisce le procedure che i diversi livelli di responsabilità sono tenuti a osservare e applicare (secondo il principio di chi fa, che cosa, come) per la gestione efficace ed efficiente della banca dati regionale dell'anagrafe degli animali d'affezione di seguito indicata BDR, in rete con la banca dati nazionale (BDN), formata dai dati relativi ai singoli animali, ai loro detentori nonché alle strutture di ricovero e custodia e di commercio.

Nel manuale sono quindi riportate tutte le procedure operative necessarie per mantenere aggiornata, in tempo reale, la banca dati regionale dell'anagrafe degli animali d'affezione a partire dall'identificazione e registrazione degli stessi fino ai soggetti deputati alla comunicazione e alla immissione dei dati nel sistema, mediante l'utilizzo dei pertinenti applicativi gestionali disponibili, in modalità completamente informatica, sulla rete pubblica Internet.

I soggetti coinvolti nel funzionamento di questo articolato sistema gestionale sono i seguenti:

- la Regione - Servizio Sicurezza Alimentare, Igiene Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- l'ufficio anagrafe animali d'affezione del Comune;
- il servizio veterinario dell'ASS;
- le Associazioni e gli Enti per la tutela degli animali di cui all'articolo 6 della L.R. n. 20/2012;
- il detentore del cane;
- il veterinario libero professionista;
- i canili ex art. 84 D.P.R. 320/1954;
- le strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 7 ed 8 della L.R. n. 20/2012;
- le strutture private a scopo di commercio di cui all'art.2 lettera d) della L.R. n. 20/2012.

2. Definizioni

Animale d'affezione: le disposizioni del presente manuale operativo riguardano esclusivamente i seguenti animali d'affezione: cani, gatti e furetti.

In particolare per i cani è obbligatoria la registrazione alla BDR ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L.R. 20/2012 mentre per gatti e furetti è obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore ai sensi dell'art. 29 comma 1 della L.R. 20/2012.

Sono inoltre iscritti obbligatoriamente nella BDR i gatti appartenenti alle colonie feline che vengono identificati al momento della sterilizzazione a partire dall'entrata in vigore del presente manuale.

In attesa dell'adozione dell'applicativo informatico, le disposizioni riguardanti animali d'affezione diversi dai cani verranno gestite in formato cartaceo.

Detentore: ogni soggetto giuridico, comprendendo con questo termine anche la persona fisica che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale. Rientra in questa definizione anche il soggetto che, a qualunque titolo, accetta di detenere un animale d'affezione a tempo determinato, assumendosene la suddetta responsabilità senza però essere tenuto all'obbligo della registrazione alla BDR purché l'animale sia stato già registrato nella stessa secondo le modalità riportate nel presente manuale. La persona minorenni, in quanto sottoposta alla tutela di chi esercita la potestà genitoriale non può essere detentore.

Luogo di detenzione: si intende il luogo dove l'animale è stabilmente detenuto. Il detentore deve essere in grado di indicare in qualsiasi momento il luogo di detenzione su richiesta dell'Autorità deputata al controllo.

Imprese di animali da affezione: con questo termine si intendono le seguenti attività:

- allevamento di cani e gatti per attività commerciali (art. 2 comma c) L.R. 20/2012);
- commercio di animali d'affezione (art. 2 comma d) della L.R. 20/2012);
- strutture di ricovero e custodia (art. 7 L.R. 20/2012);
- altre strutture di ricovero e custodia (art. 8 L.R. 20/2012);
- attività professionale veterinaria.

Colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato.

Oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi.

3. Premessa

Il regolare funzionamento della BDR è assolutamente condizionato dall'immissione nel sistema dei dati obbligatori a cura dei soggetti, pubblici e privati, accreditati, ciascuno per le informazioni di propria competenza, secondo le procedure e la tempistica di registrazione codificata dal presente manuale. Pertanto, l'aggiornamento in tempo reale della BDR, tramite gli appositi applicativi gestionali, assume una valenza prioritaria in termini sia di qualità del dato, che di tempestività delle informazioni e del conseguente follow-up.

Per convenzione, il luogo di detenzione del cane coincide con la residenza del suo detentore riconducendo la competenza nei rapporti in materia di anagrafe degli animali d'affezione al corrispondente Comune. Tale principio deriva dalla difficoltà operativa di tracciare nella BDR il luogo di effettiva detenzione che, molte volte, non sempre coincide con la residenza del detentore registrato in BDR.

In ogni caso, questa peculiarità della BDR non ne inficia il regolare funzionamento. Infatti, nella misura in cui il presupposto sopra indicato è assicurato, il sistema garantisce all'Autorità deputata al controllo di rintracciare, in qualsiasi momento, il detentore di un determinato animale registrato in BDR, che essendo l'unico responsabile della sua custodia, deve essere in grado di indicare il luogo di effettiva detenzione dell'animale, qualora non coincidente con la propria residenza.

4. Registrazione delle imprese di animali da affezione

Le imprese di animali da affezione sono coinvolte a pieno titolo nel funzionamento dell'articolato sistema della BDR e, pertanto, devono essere registrate.

I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie competenti per territorio registrano d'ufficio tutte le imprese di animali di affezione al momento del rilascio dell'atto di assenso, comunque denominato (parere, nulla-osta, autorizzazione sanitaria), necessario per l'esercizio dell'attività di impresa di animali da affezione. La competenza per territorio è individuata in ragione della sede operativa del soggetto da registrare. Per i veterinari privati che operano al di fuori delle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale, la competenza alla registrazione è individuata in ragione del luogo di residenza.

La registrazione delle Associazioni e degli Enti per la tutela degli animali assolve l'adempimento di cui all'articolo 6 della L.R. 20/2012 e, in tal senso, è curata dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, per il tramite del Servizio della Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria.

La procedura di registrazione comporta l'assegnazione del codice anagrafico univoco di identificazione composto da 12 caratteri:

- sigla IT per ITALIA (2 caratteri)
- 060 codice Istat della Regione FVG (3 caratteri);
- codice Istat dell'azienda sanitaria (3 caratteri);
- sigla A per animali da affezione (1 carattere);
- numero progressivo del soggetto privato all'interno dell'azienda sanitaria di competenza (4 caratteri).

Esempio: IT 060 101 A 0001

La registrazione ha il solo scopo di permettere all'Autorità veterinaria di sapere dove sono situate le imprese di animali da affezione, e quali sono le loro attività, affinché possa programmare i controlli ufficiali per verificare la conformità alla pertinente normativa in materia di mangimi, sanità, benessere e anagrafe degli animali d'affezione.

5. Accredimento al sistema dell'anagrafe regionale (BDR)

L'accredimento ha lo scopo di consentire l'accesso alla BDR per la registrazione, a cura dei soggetti pubblici e privati di seguito indicati, dei dati di rispettiva competenza per i quali sussiste l'obbligo di provvedere all'immissione secondo le procedure operative del presente manuale.

L'accredimento al sistema della BDR secondo la procedura di seguito indicata, è gestito dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria (ASS) competente per territorio in ragione della sede operativa della struttura da accreditare.

Invece, l'ASS competente all'accredimento dei veterinari privati, che operano al di fuori di strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale, è individuata in ragione del loro Comune di residenza.

L'accredimento alla BDR è un adempimento **obbligatorio** per:

- il veterinario libero professionista, che deve eseguire l'identificazione e la contestuale registrazione nella BDR degli animali identificati;
- le strutture di ricovero, di cui all'art. 7 della L.R. 20/2012, che devono assicurare la registrazione nella BDR dei dati obbligatori secondo le procedure operative di cui al successivo paragrafo 9;

Per l'accredimento dei soggetti privati è richiesto il pagamento della tariffa stabilita secondo la procedura di cui all'art. 4 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 43.

I soggetti per i quali l'accredimento è un adempimento obbligatorio devono richiederlo entro 90 giorni dall'approvazione del presente manuale, presentando l'apposita domanda secondo le modalità di seguito indicate.

L'accreditamento è, invece, **facoltativo** per:

- allevamento di cani e gatti per attività commerciali (art. 2 comma c) L.R. 20/2012);
- commercio di animali d'affezione (art. 2 comma d) della L.R. 20/2012);
- altre strutture di ricovero e custodia (art. 8 L.R. 20/2012);

L'accreditamento è infine, **d'ufficio**, per i soggetti pubblici, di seguito indicati:

- il servizio anagrafe degli animali d'affezione del Comune;
- il servizio veterinario dell'ASS;
- la Regione - Servizio della Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria.

I soggetti privati, di seguito indicati, sono accreditati solo su domanda:

- il veterinario libero professionista (accreditamento obbligatorio);
- le strutture di ricovero, di cui all'art. 7 della L.R. 20/2012 (accreditamento obbligatorio);
- altre strutture di ricovero e custodia (accreditamento facoltativo);
- allevamento di cani e gatti per attività commerciali e commercio di animali d'affezione (accreditamento facoltativo);

5.1 Procedura di accreditamento dei soggetti privati

Il veterinario libero professionista che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della L.R. 20/2012, intende praticare l'identificazione degli animali, deve effettuare contestualmente anche l'adempimento della registrazione, di cui all'articolo, 26 della L.R. 20/2012, purché risulti accreditato per l'accesso al sistema della BDR.

L'identificazione e la registrazione degli animali sono, pertanto, due atti medico-veterinari strettamente interconnessi in quanto il primo, se praticato, obbliga il professionista anche verso il secondo.

Per questo motivo, la domanda per ottenere dal servizio veterinario dell'ASS, competente per territorio, l'autorizzazione a praticare l'identificazione degli animali è stata strutturata in modo da impegnare il veterinario libero professionista che la richiede anche al fine dell'accreditamento al sistema della BDR per la registrazione dei dati obbligatori.

La domanda, corredata dalle dichiarazioni di responsabilità circa i presupposti e i requisiti funzionali necessari, deve essere presentata utilizzando l'apposito modello da compilare in ogni sua parte.

[per scaricare il modello di domanda per l'accreditamento dei veterinari privati clicca qui !\[\]\(47734e4656765d20df4fdbd5b7aff048_img.jpg\)](#)
(allegato 1 del manuale operativo in formato cartaceo)

Le altre **imprese di animali da affezione**, ossia :

- allevamento di cani e gatti per attività commerciali (art. 2 comma c) L.R. 20/2012);
- commercio di animali d'affezione (art. 2 comma d) della L.R. 20/2012);
- strutture di ricovero e custodia (art. 7 L.R. 20/2012);
- altre strutture di ricovero e custodia (art. 8 L.R. 20/2012);

devono richiedere l'accreditamento al servizio veterinario dell'ASS competente per territorio in ragione della loro sede operativa.

La domanda, corredata dalle dichiarazioni di responsabilità circa i presupposti e i requisiti funzionali necessari, deve essere presentata utilizzando l'apposito modello da compilare in ogni sua parte.

[per scaricare il modello di domanda per l'accreditamento delle imprese di animali d'affezione clicca qui !\[\]\(7bc43b319a082987e20f7bf78f4bab80_img.jpg\)](#)

(allegato 2 del manuale operativo in formato cartaceo)

- Ricevuta la domanda, il servizio veterinario della ASS, nella persona individuata dalla stessa con ruolo di amministratore della BDR:
 - a. valuta la regolarità della dichiarazione di responsabilità del soggetto richiedente in merito ai necessari presupposti e requisiti funzionali, effettuando, se del caso, i necessari accertamenti;
 - b. a completamento dell'istruttoria, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda, rilascia l'accreditamento oppure ne motiva il diniego, dandone comunicazione all'interessato.
- Nel caso di rilascio dell'accreditamento, il servizio veterinario della ASS, nella persona del responsabile individuato con il ruolo di amministratore della BDR, entro e non oltre i successivi trenta giorni, provvede a:
 - attribuire alla persona fisica interessata i codici di abilitazione User e Password;
 - stampare la comunicazione contenente i codici di abilitazione che consentono alla persona interessata di accedere alla BDR;
 - trasmettere la comunicazione alla persona interessata.

Al ricevimento della comunicazione, la persona accreditata è in possesso dell'abilitazione per poter accedere e operare per l'immissione dei dati per i quali ha l'obbligo di provvedere alla registrazione nel sistema della BDR, secondo le procedure di cui al presente manuale operativo.

L'apposito applicativo della BDR fornisce in tempo reale l'elenco con i dati dei soggetti accreditati, abilitati ad accedere alla BDR, per i rispettivi adempimenti di registrazione informatica.

Non appena approvato il presente manuale, sarà compito dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie attivare, in collaborazione con Insiel, un percorso formativo riservato a tutti i soggetti privati per i quali l'accreditamento è un adempimento obbligatorio in modo da fornire una conoscenza adeguata sulle procedure e sui relativi applicativi informatici per la registrazione nella BDR dei dati obbligatori di rispettiva competenza.

5.2 Revoca accreditamento

Qualora il soggetto accreditato cessi la propria attività è tenuto a darne comunicazione scritta al servizio veterinario della ASS di competenza al più tardi entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

- ricevuta la comunicazione, il servizio veterinario della ASS, nella persona del responsabile con il ruolo di amministratore della BDR, accede all'apposito applicativo per:
 - a. disabilitare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i codici User e Password rilasciati alla persona fisica per operare nel sistema;
 - b. stampare la comunicazione di revoca dell'accreditamento;
 - c. trasmettere la comunicazione al diretto interessato

La revoca dell'accreditamento è disposta dal Servizio Veterinario che lo ha concesso anche nei casi indicati al successivo paragrafo 14.

6. Identificazione e registrazione dei cani

Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a farlo registrare nella BDR, previa identificazione con transponder elettronico (microchip).

Il detentore è univocamente identificato mediante il codice fiscale.

All'atto della registrazione e identificazione viene rilasciato anche il certificato di registrazione in anagrafe assieme al modello 1 che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà.

[per scaricare il certificato di registrazione in anagrafe clicca qui](#) 
(allegato 3 del manuale operativo in formato cartaceo)

Nella regione Friuli Venezia Giulia, il detentore residente deve provvedere all'adempimento:

- a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
- b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

Sono interessati da questo adempimento anche i cani:

- allevati o detenuti in strutture a scopo di commercio appositamente autorizzate (di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 20/2012);
- ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia, di cui all'articolo 7 comma 1 della legge regionale n. 20/2012;
- detenuti nelle altre strutture di ricovero e custodia, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 20/2012, soggetti al rilascio del nulla osta di cui all'art. 24, comma 1, lettera f), del DPR 8.02.1954 n. 320,

L'adempimento dell'identificazione e della registrazione quale atto medico-veterinario deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 20/2012, soltanto dai:

- veterinari pubblici delle Aziende per i Servizi Sanitari;
- veterinari libero professionisti autorizzati, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge regionale n. 20/2012, e accreditati al sistema della BDR secondo la procedura indicata al paragrafo 6.1.

Il detentore del cane può rivolgersi, in libera scelta, direttamente a uno di questi professionisti presso il quale formalizza l'autodichiarazione per l'identificazione e la registrazione del cane nella BDR con la compilazione dell'apposito modello 1 in duplice originale.

[per scaricare il modello 1 per l'autodichiarazione per l'identificazione e la registrazione obbligatoria del cane clicca qui !\[\]\(642aa997563f9a325b310230bb5078b7_img.jpg\)](#)

(allegato 4 del manuale operativo in formato cartaceo)

6.1 Procedura di identificazione

L'inoculazione del microchip deve avvenire nel rispetto delle norme di asepsi e antisepsi per evitare infezioni, che deve essere correttamente individuata la sede di inoculazione ed assicurata una cura particolare nell'effettuare un'applicazione indolore, adottando ogni precauzione per evitare di arrecare danno all'animale e agli operatori incaricati del suo contenimento.

6.1.1 Compiti del veterinario pubblico dipendente (ASS)

Il veterinario ASS:

- fa compilare a ciascun **detentore** il modello 1 nella parte relativa all'autodichiarazione per l'identificazione e la registrazione del cane;
- esamina il cane e compila il campo del modello 1 relativo al referto segnaletico;
- esplora con il lettore la regione mediana sinistra del collo dell'animale per rilevare l'eventuale presenza di un microchip applicato in precedenza (ad esempio: cane ritrovato, adottato, ceduto, o proveniente da altro Paese o regione).

a) se rileva la presenza di un microchip:


- non procede ad una nuova identificazione purché il microchip rilevato sia compatibile anche con la registrazione nel sistema della BDR (codice ISO 11784);
- richiede il certificato di registrazione in anagrafe che comprova la regolarità dell'applicazione da parte di un veterinario anche mediante un'interrogazione alla BDN;
- certifica sul modello 1 che il cane risulta già identificato, riportando il codice di identificazione. La documentazione comprovante la precedente applicazione, ove presente, deve essere allegata in fotocopia all'originale del modello 1 che il veterinario deve trasmettere, entro il mese successivo, all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del Comune di residenza del detentore.

- completa la parte del modello 1 riservata al veterinario ASS, apponendo data, timbro, firma e codice fiscale;
- consegna all'utente un originale del modello 1, trattenendone un altro per la successiva notifica, entro il mese successivo, al Comune di residenza del detentore.

La mancanza della documentazione, comprovante la regolarità dell'identificazione, non pregiudica l'iscrizione del cane nella BDR, ma viene annotata, con eventuali osservazioni, dal veterinario operatore sul modello 1 per eventuali ulteriori regolarizzazioni/accertamenti.

b) se non rileva la presenza di un microchip, provvede all'identificazione del cane secondo la seguente procedura:

- verifica l'integrità della confezione, contenente il microchip;
- valuta la funzionalità del microchip e la corrispondenza del codice numerico riportato sulle fustelle della confezione, passando il lettore sulla confezione a livello dell'ago iniettore;
- procede all'applicazione del microchip secondo le modalità della procedura operativa;
- certifica l'avvenuta identificazione del cane, applicando sui due esemplari del modello 1 le fustelle corrispondenti al numero del microchip. L'impossibilità dell'applicazione è da ritenersi del tutto eccezionale e deve comunque essere certificata e motivata dal veterinario operatore sul modello 1 (*** vedi nota bene**);
- completa la parte del modello 1 riservata al veterinario ASS, apponendo luogo, data, timbro, firma e codice fiscale;
- consegna all'utente il primo originale del modello 1, trattenendone un altro per la successiva notifica, entro il mese successivo, al Comune di residenza del detentore.
- consegna al detentore il certificato di registrazione in anagrafe per gli eventuali trasferimenti di proprietà

per scaricare la procedura operativa per l'applicazione del microchip clicca qui 
(allegato 5 del manuale operativo in formato cartaceo)

(*) Nota bene: gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

6.1.2 Compiti del veterinario libero professionista

Il veterinario libero professionista che intende praticare l'identificazione dei cani deve presentare apposita domanda al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il veterinario libero professionista già in possesso di autorizzazione, è tenuto a richiederne il rinnovo presentando apposita domanda in carta semplice al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

La domanda, prevista per entrambi le fattispecie, contiene anche una dichiarazione di responsabilità attestante l'utilizzo di microchip e di lettori conformi alle norme ISO nn.11784 e 11785, il possesso di un PC in grado di accedere alla BDR disponibile su Internet e l'impegno a farsi accreditare alla BDR, secondo la procedura operativa prevista al paragrafo 6.1, per la registrazione dei dati obbligatori.

per scaricare la domanda per l'accreditamento dei veterinari privati clicca qui 
(allegato 1 del manuale operativo in formato cartaceo)

Una volta autorizzato e accreditato, il veterinario libero professionista assicura gli stessi compiti attribuiti al personale veterinario della ASS (vedere paragrafo 6.1.1).

La registrazione dei dati obbligatori nella BDR deve essere effettuata entro 3 giorni dall'avvenuta identificazione del cane, solo qualora il modello 1 non sia stato compilato utilizzando al momento dell'identificazione l'apposito applicativo disponibile sul sistema.

La mancata o tardiva registrazione dei dati nel sistema comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 10 giorni e la sua revoca in caso di recidiva.

Il veterinario libero professionista autorizzato, quale incaricato di pubblico servizio, è tenuto a segnalare all'autorità veterinaria competente per territorio qualsiasi anomalia che dovesse evidenziare nell'esercizio dei propri compiti in materia di anagrafe degli animali d'affezione, in particolare per il contrasto delle frodi nel commercio di animali da compagnia ai sensi dell'art. 27 comma 5 della L.R. 20/2012.

6.2 Procedura di registrazione

Procedura operativa: registrazione in tempo reale del cane (di età < 0 = a 2 mesi oppure entro 10 giorni dalla detenzione se non registrati nella BDR) mediante l'immissione dei dati obbligatori nell'apposito applicativo.

Responsabile della registrazione: il detentore del cane.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il servizio veterinario della ASS o il veterinario libero professionista autorizzato e accreditato.

Termine per la registrazione: contestuale all'identificazione e comunque non oltre 3 giorni.

Per la sicurezza dei dati obbligatori certificati della BDR la procedura di identificazione/registrazione è sempre necessaria anche per i cani già muniti di microchip, ma iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di diversa Regione.

In questo caso, il veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato/accreditato osserva la procedura per:

- l'identificazione, di cui al paragrafo 6.1.
- la registrazione, di cui al presente paragrafo.


Deroghe nelle more della completa funzionalità del sistema BDR

L'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione comunale è il soggetto deputato alla registrazione nella BDR dei dati obbligatori dei cani di detentori residenti o domiciliati nel Comune di competenza. A tal fine, i veterinari liberi professionisti autorizzati, ma non ancora accreditati, notificano un originale del modello 1 relativo ai cani da loro identificati all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del Comune di residenza del detentore.

Una volta accreditato alla BDR, il veterinario libero professionista notifica un originale del modello 1 all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del Comune di residenza del detentore solo dopo aver assolto la registrazione dei dati obbligatori nella BDR, entro il termine previsto.

6.2.1 Certificato di stato anagrafico all'anagrafe degli animali d'affezione comunale

Il sistema mette a disposizione del personale comunale addetto all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione un apposito applicativo per rilasciare al detentore di un animale registrato, che lo dovesse richiedere, il certificato di stato anagrafico all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune di residenza, per gli usi consentiti dalla legge.

[per scaricare il certificato di stato anagrafico alla BDR clicca qui](#) 

(allegato 6 del manuale operativo in formato cartaceo)

7. Aggiornamento della BDR per variazione anagrafica

Dopo la registrazione del cane in anagrafe, si rende necessario monitorare e registrare nella BDR tutti gli eventi relativi a:

- a) lo smarrimento del cane;
- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
- c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo detentore;
- d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio che ha curato il ritiro

- dell'animale;
- e) la variazione di residenza;
- f) rinuncia alla detenzione di cui all'articolo 5, comma 2.

Nell'evenienza che il cane smarrito o sottratto sia stato ritrovato, o comunque restituito, il detentore è tenuto a darne pronta notificazione al Comune di residenza utilizzando il modello 3.

Questi eventi, che comportano un aggiornamento della BDR per variazione dei dati registrati, devono essere notificati, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 20/2012, dal detentore al Comune di residenza utilizzando il modello 2, entro i 10 giorni successivi dal verificarsi dell'evento.

[per scaricare il modello 2 autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche per clicca qui !\[\]\(99f58673407353e96a019fbca558fd72_img.jpg\)](#)

(allegato 7 del manuale operativo in formato cartaceo)

[per scaricare il modello 3 autodichiarazione di ritrovamento dell'animale clicca qui !\[\]\(339a16584d5da0f0a3ca4e9ec17bf6a1_img.jpg\)](#)

(allegato 8 del manuale operativo in formato cartaceo)

7.1 Cani già registrati nelle banche dati di altre Regioni

Per la sicurezza dei dati certificati dal sistema della BDR e fino a quando il sistema non sarà interconnesso con la banca dati nazionale, la procedura di identificazione è sempre necessaria prima di procedere alla registrazione nel sistema della BDR dei cani che siano già registrati presso l'anagrafe degli animali d'affezione delle regioni di provenienza.

In questi casi, il detentore si rivolge, secondo libera scelta, al veterinario ufficiale o libero professionista accreditato, che procede all'adempimento osservando la procedura operativa per:

- l'identificazione di cui al paragrafo 6.1;
- la registrazione di cui al paragrafo 6.2.

7.2 Variazione anagrafica di cani già registrati nel sistema della BDR

Invece, per le variazioni anagrafiche che interessano i cani già registrati nel sistema della BDR non risulta necessario ripetere l'adempimento dell'identificazione, bensì solo operare l'aggiornamento dei dati già registrati nel sistema stesso.

In questi casi, il detentore si rivolge direttamente all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di residenza che procede all'adempimento osservando la pertinente procedura operativa tra quelle di seguito indicate.

7.2.1 Procedura operativa: cessione a titolo gratuito (donazione, affido, ecc) oppure oneroso (compravendita) che avviene tra il soggetto che trasferisce l'animale e il soggetto che acquisisce l'animale.

Responsabile della comunicazione (Mod. 2): il soggetto che trasferisce l'animale, oltre a consegnare all'acquirente il certificato di registrazione che deve seguire il cane in ogni spostamento, deve compilare e sottoscrivere, congiuntamente al soggetto che acquisisce l'animale, il modello 2 in tre originali. Il soggetto che trasferisce l'animale deve inoltre notificare all'ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di propria residenza il Mod. 2 entro 10 giorni dalla cessione.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il funzionario dell'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione comunale di residenza del soggetto che trasferisce l'animale che, ricevuta la notifica del Mod. 2, registra i dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico del sistema, in modo da consentirne l'aggiornamento in tempo reale.

In ogni caso, per ragioni di semplificazione amministrativa, e, a comprova della variazione intervenuta, il modello 2 rimane agli atti del comune di residenza del soggetto che trasferisce l'animale.

Termine di registrazione in BDR: 3 giorni dalla notifica.

Deroga a scopo di semplificazione in caso di affido.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: le strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 7 della L.R. 20/2012 che, una volta accreditate, devono:

- notificare un originale del modello 2 all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del Comune di residenza del soggetto che trasferisce l'animale solo dopo aver assolto, contestualmente all'affido e comunque entro il termine di 3 giorni, la registrazione dei dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico della BDR, in modo da consentirne l'aggiornamento in tempo reale;
- per ragioni di semplificazione amministrativa, e, a comprova della variazione intervenuta, il modello 2 rimane agli atti delle strutture di ricovero e custodia.

7.2.2 Procedura operativa: acquisizione per successione.

Responsabile della comunicazione (Mod. 2): in mancanza del soggetto che trasferisce l'animale, è il soggetto che acquisisce l'animale che deve compilare e sottoscrivere il modello 2. Il soggetto che acquisisce l'animale deve inoltre notificare all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di propria residenza il modello 2 entro 10 giorni dall'acquisizione dell'animale.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il funzionario dell'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione comunale di residenza del nuovo detentore che, ricevuta la notifica del Mod. 2, registra i dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico.

Termine di registrazione in BDR: 3 giorni dalla notifica.

7.2.3 Procedura operativa: cambio di residenza del detentore (*)

Responsabile della comunicazione (Mod. 2): il detentore deve compilare e sottoscrivere il modello 2 avendo cura di notificarlo, entro 10 giorni dal cambio di residenza, all'ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di nuova residenza.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il funzionario dell'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di nuova residenza del detentore che, ricevuta la notifica del Mod. 2, registra i dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando l'apposito applicativo informatico.

Termine di registrazione in BDR: 3 giorni dalla notifica.

(*) In futuro, una volta attivato il sistema regionale "INTERPRANA" potrà essere attivata una funzione di trasferimento automatico dei dati obbligatori relativi al cambio di residenza del detentore. Secondo la logica della dematerializzazione questa funzione renderà superflua la compilazione del modello 2.

7.2.4 Procedura operativa: morte del cane

Responsabile della comunicazione (Mod. 2): il detentore deve compilare e sottoscrivere il modello 2 avendo cura di notificarlo, entro 10 giorni dall'evento, all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di propria residenza, corredato da certificato del veterinario curante o da quello del servizio che ha gestito la termodistruzione della carcassa.

In caso di morte del cane per cause già diagnosticate dal veterinario curante o per cause accidentali che, come tali, non rappresentano un concreto pericolo di malattia infettiva e diffusiva, il detentore, ai sensi della normativa vigente, può sotterrare le spoglie dell'animale in terreno di sua proprietà o di chi autorizza il sotterramento delle spoglie e, in questo caso, deve corredare il modello 2 con il certificato del veterinario curante).

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il funzionario dell'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di residenza del detentore che, ricevuta la notifica del Mod. 2, registra i dati obbligatori relativi all'evento di morte, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico del sistema, in modo da consentirne l'aggiornamento in tempo reale. La registrazione comporta in ogni caso la storicizzazione dei dati (ossia la registrazione del decesso e non la cancellazione del dato) nel sistema per qualsiasi futura ricerca.

Termine di registrazione in BDR: 3 giorni dalla notifica.

Deroga a scopo di semplificazione

Soggetto deputato alla registrazione in BDR sono, una volta accreditate, le strutture convenzionate di ricovero di cui all'art. 7 della L.R. 20/12 che devono notificare un originale del modello 2 all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del Comune di competenza (detentore) solo dopo aver assolto, contestualmente all'evento di morte e comunque entro il termine di 3 giorni, la registrazione dei dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico.

7.2.5 Procedura operativa: smarrimento accidentale del cane

Responsabile della comunicazione (Mod. 2): il detentore deve compilare e sottoscrivere il modello 2 avendo cura di notificarlo, entro 10 giorni dall'evento, all'ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di propria residenza.

Soggetto deputato alla registrazione nella BDR: il funzionario dell'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di residenza del detentore che, ricevuta la notifica del Mod. 2 registra i dati obbligatori relativi all'evento di smarrimento accidentale, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico. La registrazione comporta in ogni caso la storicizzazione dei dati nella BDR per qualsiasi futura ricerca, anche in relazione all'eventuale ritrovamento dell'animale.

Termine di registrazione in BDR: 3 giorni dalla notifica.

7.2.6 Procedura operativa: sottrazione del cane

Responsabile della comunicazione (Mod. 2): il detentore deve compilare e sottoscrivere il modello 2 avendo cura di notificarlo, entro 10 giorni dall'evento, all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di propria residenza, corredato dalla copia della denuncia all'autorità giudiziaria.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il funzionario dell'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di residenza del detentore che, ricevuta la notifica del Mod. 2, registra i dati obbligatori relativi all'evento di sottrazione, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico. La registrazione comporta in ogni caso la storicizzazione dei dati nel sistema per qualsiasi futura ricerca, anche in relazione all'eventuale ritrovamento dell'animale.

Termine di registrazione in BDR: 3 giorni dalla notifica.

7.2.7 Procedura operativa: ritrovamento del cane già registrato come smarrito o sottratto

Responsabile della comunicazione (Mod. 3): il detentore deve compilare e sottoscrivere il modello 3 avendo cura di notificarlo, entro 10 giorni dall'evento, all'ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di propria residenza.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il funzionario dell'ufficio anagrafe degli animali d'affezione del comune di residenza del detentore che, ricevuta la notifica del Mod. 3, registra i dati obbligatori relativi all'evento di ritrovamento dell'animale, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico della BDR. La registrazione comporta in ogni caso la storicizzazione dei dati obbligatori nel sistema per qualsiasi futura ricerca.

Termine di registrazione in BDR: 3 giorni dalla notifica.

Deroga a scopo di semplificazione

Il reparto contumaciale è il soggetto deputato alla registrazione in BDR per i cani da esso ritrovati mediante cattura, ai sensi dell'art. 26 comma 3 lettera c) della legge regionale n. 20/12, se dovessero risultare dichiarati come smarriti o sottratti dall'evidenza dell'apposito applicativo della BDR.

In questo caso, la registrazione in BDR del reparto contumaciale, valevole anche per l'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione del Comune di residenza, sostituisce la notifica del modello 3 da parte del detentore, egli stesso informato dal medesimo servizio del ritrovamento in modo da rientrare prontamente nel possesso dell'animale. Secondo la logica della dematerializzazione, la registrazione in BDR operata dal reparto contumaciale esonera dalla compilazione del modello 3.

8. Archivio cartolare dei modelli 1, 2 e 3

Il Comune è l'unico depositario dell'archivio cartolare originale dei modelli 1, 2, 3.

I certificati in originale vengono archiviati dal Comune dove sono stati notificati.

La BDR potrà inoltre assicurare l'archiviazione in formato elettronico del modello 1, garantendo così l'accesso ai dati registrati con il rilascio, a norma della norma diritto accesso, della relativa documentazione ai sensi dell' art. 28 della Legge Regionale 20/12, venendo così meno a regime la trasmissione del modello uno in formato cartaceo.

9. Strutture di ricovero

Le strutture di ricovero, di cui all'art. 7 della L.R. 20/12, comprendono:

- a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;
- b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1 della L.R. 20/2012;
- c) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

9.1 Canili contumaciali

Alle aziende per i servizi sanitari compete, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/12, il compito di assicurare le funzioni per la cattura dei cani vaganti sul territorio.

Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, questo compito viene erogato dalle aziende sanitarie direttamente per il tramite dei propri servizi veterinari oppure indirettamente, esternalizzando il servizio di cattura in regime di convenzione con le strutture di ricovero di cui all'art. 7 della della L.R. 20/12 o con altro soggetto che offra garanzie delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia.

In ogni caso all'atto della cattura l'operatore addetto deve provvedere prioritariamente a rilevare il codice di identificazione del cane in modo da poterlo rintracciare nella BDR.

I cani registrati nella BDR vengono prontamente, ovvero senza ingiustificato ritardo, restituiti ai legittimi detentori, compatibilmente con la valutazione di rischio nei confronti della rabbia, avuto riguardo alla situazione epidemiologica della malattia ricondotta al contesto normativo di cui all'art. 86 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8.02.1954 n. 820 e alla D.G.R. 1974 dd. 3 agosto 2005 "Protocollo operativo per la profilassi antirabbica post- esposizione".

I cani catturati e non registrati in BDR devono essere trasferiti nel reparto contumaciale dei canili pubblici, istituiti ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento di polizia veterinaria, oppure nel reparto contumaciale delle strutture convenzionate, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 20/12, per essere sottoposti al periodo di osservazione veterinaria che, in condizioni epidemiologiche favorevoli, non supera i dieci giorni.

Il sistema della BDR, al fine di garantire l'appropriatezza delle informazioni necessarie per la valutazione statistico/epidemiologica traccia tutte le catture dei cani randagi/vaganti, anche di quelli prontamente restituiti al detentore perché regolarmente identificati e registrati, mediante un apposito applicativo denominato "verbale di cattura" nel quale devono essere registrate tutte le informazioni riportate nel verbale di cattura.

[per scaricare il verbale di cattura clicca qui](#) 

(allegato 9 del manuale operativo in formato cartaceo)

La vigilanza sanitaria sul reparto contumaciale è sempre attribuita a un veterinario ufficiale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, cui è attribuita, tra l'altro, la verifica circa l'adempimento delle registrazioni obbligatorie in BDR.

Resta impregiudicata la contestazione della violazione dell'art. 672 del c.p., depenalizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 24.11.1981 n. 689, a carico del detentore dell'animale, ove rintracciato, per averne omesso la custodia.

procedura operativa

Presso il reparto contumaciale, il cane catturato non registrato nella BDR, sotto la supervisione del veterinario ASS, deve essere:

- identificato secondo la procedura indicata al paragrafo 6.1
- registrato nella BDR nell'apposita scheda identificativa che traccia la storia dell'animale e implementa il registro di carico scarico. La scheda identificativa accompagna il cane al momento della dimissione dal reparto contumaciale

per scaricare la scheda identificativa clicca qui

(allegato 10 del manuale operativo in formato cartaceo)

La tenuta del registro di carico e scarico deve essere assolta con modalità informatica, avvalendosi dell'apposito applicativo messo a disposizione dalla BDR, venendo così meno l'obbligo della tenuta del registro in formato cartaceo.

per scaricare il modello di registro di carico e scarico delle strutture contumaciali clicca qui

(allegato 11 del manuale operativo in formato cartaceo)

In tal senso, comprova sia la compilazione del modello 1, che la contestuale registrazione dei dati obbligatori nella BDR, laddove il detentore viene individuato a cura del veterinario ASS o libero professionista responsabile del reparto contumaciale con la dicitura "**Comune di**".

Al Comune, pertanto, devono essere ricondotti anche i relativi costi, secondo la modalità di calcolo di seguito indicata.

L'applicativo informatico della BDR tramite apposita funzione consente di calcolare automaticamente il numero di giorni di ricovero per cane/taglia per ciascun Comune

Anziché al Comune, il costo del ricovero del cane accalappiato deve essere imputato al legittimo detentore che, successivamente alla cattura, dovesse essere rintracciato tramite la BDR oppure lo dovesse reclamare.

Trascorso il periodo di osservazione veterinaria, con esito favorevole, il cane deve essere trasferito ad una struttura di ricovero di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 20/12, dove soggiorna fino all'adozione o alla morte.

flussi della documentazione di accompagnamento del cane ricoverato nel reparto contumaciale :

- a) modello 1 da inviare al Comune del luogo di cattura per la presa in carico, come detentore, nell'archivio anagrafico cartaceo;
- b) scheda identificativa che accompagna il cane nel successivo trasferimento alla struttura di ricovero permanente.

9.1.1 Ricerca cane catturato tramite SMS al server della BDR

Per rintracciare in tempo reale il detentore di un cane catturato, sempreché l'animale risulti registrato, la BDR mette a disposizione del personale accreditato deputato ai compiti di vigilanza sulla popolazione degli animali d'affezione, un apposito applicativo.

L'applicativo si attiva mediante l'invio, dal cellulare abilitato al numero 3316915206 del server della BDR, di un SMS composto dalle lettere MC (anche in carattere minuscolo) seguite, con spazio, dal codice di microchip del cane, rilevato mediante lettura al momento della cattura.

In brevissimo tempo, compatibilmente con la funzionalità del gestore telefonico, il cellulare riceve un SMS di risposta dal server con le generalità e l'indirizzo e il telefono del detentore, consentendone l'immediato rintraccio per la restituzione dell'animale, evitando così l'onere del ricovero temporaneo presso il reparto contumaciale.

All'operatore comunale che si interfaccia al server della BDR il sistema rende disponibili i dati relativi ai detentori residenti/domiciliati nel territorio regionale.

9.1.2 Animali ricusati dal detentore per seri e comprovati motivi

L'articolo 5, comma 2, della legge regionale 20/12 recita "Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione all'ufficio anagrafe degli animali d'affezione del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate"

La fattispecie descritta dall'art. 5, comma 2, può determinare in concreto situazioni di rischio:

- socio-sanitario;
- per la tutela della protezione animale;
- per la sicurezza dell'incolumità pubblica;

che richiedono, caso per caso, una valutazione, gestione e comunicazione efficace ed efficiente.

[per scaricare il modello di richiesta di ricovero clicca qui](#) 

(allegato 12 del manuale operativo in formato cartaceo)

Il risultato atteso deve essere quello della rimozione delle situazioni di grave e comprovato allarme all'interno di una sostenibilità dei relativi oneri finanziari a carico della collettività (Comune) secondo i criteri che saranno definiti dal Regolamento di esecuzione della L.R 20/2012.

Gli animali ricusati dai detentori, sono consegnati ai reparti di ricovero permanente delle strutture di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 20/12, purché già identificati e registrati nella BDR a cura e spese del detentore, secondo la procedura di cui al paragrafo 6.1 (identificazione) e paragrafo 6.2 (registrazione).

Unicamente per i cani, la consegna al reparto di ricovero convenzionato avviene sotto la supervisione del servizio veterinario della ASS competente per territorio di residenza del detentore che rinuncia alla detenzione del cane.

L'animale ricusato è ospitato nella struttura di ricovero permanente (luogo di detenzione) fino a che non sia concesso in affido a un soggetto privato, che diventa il nuovo detentore e come tale responsabile dei doveri di custodia e per la salute e il benessere dell'animale, oppure fino alla morte per cause naturali o per soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia, ad opera di un medico veterinario, soltanto se gravemente ammalato e incurabile.

Per rintracciare in tempo reale tutti gli animali ricusati dai proprietari e consegnati alle strutture di ricovero convenzionate, la BDR mette a disposizione dei servizi veterinari e degli uffici comunali preposti all'anagrafe degli animali d'affezione un' apposita funzione.

Il nuovo detentore dell'animale ricusato viene individuato nel Comune del luogo di residenza del cedente, quale Ente titolare delle funzioni di ricovero, custodia e mantenimento, che le assicura per il tramite del soggetto convenzionato, responsabile della gestione del reparto di ricovero permanente.

In tal senso, per gli animali iscritti nella BDR, comprova sia la compilazione del modello 2 (variazione anagrafe degli animali d'affezione per rinuncia alla detenzione), che il contestuale aggiornamento della registrazione nella BDR, laddove il soggetto che acquisisce l'animale viene individuato nel Comune che ne gestisce la movimentazione collegata alla rinuncia avvalendosi se del caso anche dell'ASS.

Aggiornamento in BDR dei dati anagrafici

Procedura operativa: cessione per rinuncia alla detenzione che avviene tra il cedente (persona che ricusa il cane) e il Comune che acquisisce l'animale per il trasferimento al reparto di ricovero convenzionato, avvalendosi se del caso del servizio veterinario ASS del luogo di residenza del cedente.

Responsabile della comunicazione (Mod.2): il cedente che deve compilare e sottoscrivere il modello 2, congiuntamente al Comune che acquisisce l'animale.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il Comune di residenza del cedente che deve registrare i dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico della BDR, in modo da consentirne l'aggiornamento in tempo reale.

Termine di registrazione in BDR: contestualmente alla cessione e comunque non oltre 3 giorni.

flussi della documentazione di accompagnamento del cane ricusato

modello 2 in duplice originale, di cui:

- uno per l'archivio anagrafico del Comune di residenza del cedente;
- uno accompagna il cane nella movimentazione alla struttura di ricovero permanente;

per scaricare il modello 2 autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche per clicca qui

(allegato 7 del manuale operativo in formato cartaceo)

9.1.3 Cani ricoverati d'autorità

Il Sindaco ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 20/12, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36 della L.R. 20/2012, dispone il ricovero dei cani nei reparti di ricovero permanente delle strutture di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 20/12 purché già identificati e registrati nella BDR a cura e spese del legittimo detentore, secondo la procedura di cui al paragrafo 6.1 (identificazione) e paragrafo 6.2 (registrazione).

In questa fattispecie il Comune competente è individuato in quello del luogo di effettiva detenzione del cane sottoposto a ricovero d'autorità, che può non coincidere con quello di residenza del detentore registrato nella BDR.

Dei due, il primo Comune è a tutti gli effetti il nuovo detentore rimossa ogni eccezione.

In tal senso, comprova sia la compilazione del modello 2 (variazione anagrafe degli animali d'affezione per rinuncia alla detenzione), che il contestuale aggiornamento della registrazione nella BDR, laddove il soggetto che acquisisce l'animale viene individuato nel Comune che ne gestisce la movimentazione collegata alla rinuncia avvalendosi se del caso anche dell'ASS.

Il cane ricoverato d'autorità è ospitato nella struttura di ricovero permanente fino a che non sia concesso in affido a un soggetto privato, che diventa il nuovo detentore, come tale responsabile dei doveri di custodia e per la salute e il benessere dell'animale, oppure fino alla morte per cause naturali o per soppressione in modo esclusivamente eutanasi, previa anestesia profonda, ad opera di un medico veterinario, soltanto se gravemente malato o gravemente infortunato ed incurabile.

Per rintracciare in tempo reale tutti i cani ricoverati d'autorità e consegnati alle strutture di ricovero convenzionate, la BDR mette a disposizione dei servizi veterinari e degli uffici comunali preposti all'anagrafe degli animali d'affezione un' apposita funzione.

Aggiornamento in BDR dei dati anagrafici

Procedura operativa: ricovero d'autorità disposto dal Comune che acquisisce il cane per il trasferimento al reparto di ricovero convenzionato, tramite il servizio veterinario ASS del luogo di residenza del detentore inadempiente alle norme in materia di benessere animale e pubblica sicurezza.

Responsabile della comunicazione (Mod.2): il Comune che deve compilare e sottoscrivere d'ufficio il modello 2.


Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il Comune che deve registrare i dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico della BDR, in modo da consentirne l'aggiornamento in tempo reale.

Termine di registrazione in BDR: contestualmente al ricovero d'autorità e comunque non oltre 3 giorni.

flussi della documentazione di accompagnamento del cane ricoverato d'autorità

modello 2 in duplice originale di cui:

- uno per l'archivio del Comune;
- uno accompagna il cane nella movimentazione alla struttura di ricovero permanente;

per scaricare il modello 2 autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche per clicca qui 

(allegato 7 del manuale operativo in formato cartaceo)

9.1.4. Sequestro penale a scopo probatorio o preventivo

Con riferimento in questa sede prevalentemente alle fattispecie penali previste dalla legge n. 189/2004 e non dunque alle diverse e non confondibili fattispecie amministrative (come quella ex art.4, comma 5, della legge n. 20/12, per la quale si versa in una diversa situazione sia fattuale - mero "disagio" dell'animale anziché "sofferenza grave" - che procedurale - provvedimento sindacale anziché provvedimento giudiziario) deve essere considerato anzitutto l'art. 253 cpp, secondo il quale l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.


E' necessario che i cani sottoposti a sequestro penale a scopo probatorio o preventivo devono essere identificati con microchip e registrati in BDR dal Servizio veterinario che ha operato con la polizia giudiziaria durante l'operazione di sequestro. La registrazione sarà fatta a carico dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro con successivo trasferimento della detenzione a carico del soggetto che ha acquisito il cane in qualità di detentore.

Ciò premesso, tutte le volte che, viene individuata una fattispecie a rilevanza penale, in ottemperanza agli articoli 347 e seguenti del cpp, scatta il "rapporto funzionale" con la Procura della Repubblica, cui dovrà sempre relazionarsi e riferirsi l'attività del personale di PG.

9.2 Strutture di ricovero convenzionate

Le strutture di ricovero convenzionate sono coinvolte a pieno titolo nel regolare funzionamento dell'articolato sistema della BDR e, pertanto, devono essere accreditate per potervi accedere al fine di registrare i dati obbligatori.

Pertanto l'intestatario della struttura, entro 90 giorni dall'approvazione del presente manuale, per poter continuare a operare in regime di convenzione con i Comuni, deve richiedere l'accreditamento alla BDR, secondo la procedura operativa prevista al precedente paragrafo 5.1.

per scaricare la procedura operativa per l'accreditamento alla BDR clicca qui 
(allegato 1 del manuale operativo in formato cartaceo)


Nelle strutture di ricovero, purché autorizzate dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, possono accedere:

- ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 20/12, i cani:
 - trasferiti dal reparto contumaciale dei canili al termine del periodo di osservazione;
 - di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 20/12;
 - di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 20/12;


- ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 20/12 e dell'art. 24 e art. 23 della L.R. 20/12, per il tempo ritenuto necessario al recupero e al reinserimento in condizioni di libertà, **i gatti**:
 - di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 20/12;
 - di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 20/12;
 - facenti parte delle colonie e quelli abbandonati, necessitanti di assistenza per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti;
 - facenti parte delle colonie nel caso di grave pericolo per la loro sopravvivenza o di programmi di limitazione delle nascite per il periodo di degenza dopo l'intervento di sterilizzazione chirurgica.

Ogni cane trasferito al reparto di ricovero convenzionato è accettato a cura del veterinario libero professionista incaricato, sotto la vigilanza del veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio, a condizione che sia:

- identificato e registrato nella BDR;
- accompagnato dal modello 1 e dalla scheda identificativa (se cane accalappiato) oppure dal modello 2 (se cane ricusato o ricoverato d'autorità);
- trascritto nel registro di carico scarico, la cui tenuta deve essere assolta con modalità informatica, avvalendosi dell'apposito applicativo messo a disposizione dalla BDR, venendo così meno l'obbligo della tenuta del registro in formato cartaceo.

per scaricare il modello di registro di carico e scarico delle strutture di ricovero convenzionate clicca qui 
(allegato 13 del manuale operativo in formato cartaceo)

Nella fase di prima applicazione del presente manuale, l'intestatario deve dare comunicazione al servizio veterinario dell'azienda per i Servizi Sanitari, competente per territorio, di aver attivato la registrazione di carico e scarico con modalità informatica in modo che esso possa munirsi, in caso di controllo, di una copia del registro scaricandola dalla BDR.

per scaricare la comunicazione di tenuta del registro in modalità informatica clicca qui 
(allegato 14 del manuale operativo in formato cartaceo)

Il detentore dei cani catturati o ricusati o ricoverati d'autorità (art. 5, comma 2 e art. 4 comma 5 della legge regionale n. 20/12) è individuato nel Comune, quale Ente titolare delle funzioni di ricovero, custodia e mantenimento, che le assicura per il tramite del soggetto convenzionato, responsabile della gestione del reparto di ricovero permanente.

In tal senso, comprova sia la documentazione di accompagnamento del cane (modello 1 e scheda identificativa oppure modello 2) che la registrazione dei dati obbligatori nella BDR, laddove il detentore di questi cani viene individuato, con la dicitura:

“Comune di ...” (cani catturati o cani ricusati o ricoverati d'autorità);

Il responsabile del reparto di ricovero convenzionato, pertanto, non deve apportare nessun aggiornamento dei dati anagrafici obbligatori già registrati nella BDR in quanto non è il detentore del cane, bensì unicamente il suo custode anche se parimenti responsabile del suo benessere, in particolare degli adempimenti di cui all'art. 4 della L.R. 20/12.

In buona sostanza, con il trasferimento di questi cani al reparto di ricovero permanente si deve ritenere variato unicamente il luogo di detenzione, comunque tracciato dall'applicativo del registro di carico e scarico, mentre il detentore del cane rimane sempre il Comune di competenza.

flussi della documentazione di accompagnamento del cane trasferito al reparto di ricovero permanente

cane accalappiato e trasferito dal reparto contumaciale:

- originale del modello 1, da conservare agli atti del reparto di ricovero;
- copia scheda identificativa, da conservare agli atti del reparto di ricovero;

cane ricusato o ricoverato d'autorità:

- originale del modello 2, da conservare agli atti del reparto di ricovero.

9.2.1 Affidamento dei cani a cura delle strutture di ricovero convenzionate

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9 della legge regionale 20/12, le strutture di ricovero possono procedere all'affidamento dei cani detenuti nei loro reparti a eventuali richiedenti, purché solo a soggetti privati, direttamente interessati, che diano garanzie di buon trattamento con riferimento agli obblighi di cui all'art. 4 della L.R. 20/12.

L'affido degli animali da parte del gestore della struttura può avvenire:

- in forma di prova, per un periodo non superiore a 30 giorni durante i quali l'affidatario valuta ai fini dell'affidamento definitivo le concrete possibilità di detenzione dell'animale, con particolare riguardo al fatto che abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali rispetto al contesto in cui vive. L'affido in prova decorre indipendentemente dall'affido temporaneo e può a questo sovrapporsi avuto riguardo alle diverse finalità del primo rispetto al secondo. Trascorso il termine dell'affido in prova l'affidatario non può più pretendere di restituire il cane alla struttura di ricovero affidante;
- in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se l'affidatario si impegna a restituire il cane al detentore che ne facesse richiesta entro il termine di 60 giorni;
- in forma definitiva, qualora il detentore non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;

Il gestore della struttura può affidare, solo a titolo gratuito, gli animali in essa custoditi solo a soggetti privati che abbiano dichiarato per iscritto di garantire l'osservanza dei doveri del detentore (art. 4 della L.R. 20/12).

Pertanto, al momento dell'affido dovrà essere compilata, in ogni sua parte, l'apposita scheda all'interno della BDR, che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia di un documento valido di identità dell'affidatario.

per scaricare la scheda di affido clicca qui 

(allegato 15 del manuale operativo in formato cartaceo)

Variazione dei dati anagrafici obbligatori solo a seguito della procedura di affido in forma definitiva

Procedura operativa: affido a titolo gratuito che avviene tra l'affidante (responsabile del reparto di ricovero che affida il cane - cedente) che opera per conto del Comune in regime di convenzione e l'affidatario (privato che acquisisce l'animale).

Responsabile della comunicazione (Mod.2): il cedente deve compilare e sottoscrivere il modello 2, congiuntamente a chi acquisisce l'animale, sotto la supervisione del veterinario libero professionista incaricato e la vigilanza del veterinario ASS.

Soggetto deputato alla registrazione: la persona incaricata e accreditata della struttura di ricovero (cedente) che deve:

- registrare i dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico della BDR, in modo da consentirne l'aggiornamento in tempo reale;
- notificare un originale del modello 2 al Comune di residenza dell'affidatario (nuovo detentore) per la presa in carico nell'archivio anagrafico cartaceo;

Termine di registrazione in BDR: contestualmente all'affidamento e comunque non oltre 3 giorni.

flussi della documentazione di accompagnamento del cane affidato

modello 2 in duplice originale di cui:

- uno da consegnare alla persona che acquisisce il cane;
- uno rimane agli atti del reparto di ricovero permanente, unitamente alla restante documentazione di carico relativa al cane affidato.

scheda di affido in duplice originale, di cui:

- uno da consegnare alla persona che acquisisce il cane;
- uno rimane agli atti del reparto di ricovero, assieme alla restante documentazione di carico relativa al cane affidato.

Deroga nelle more della completa funzionalità della BDR

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: il funzionario del Comune già detentore del cane che, ricevuta la notifica del modello 2 dalla struttura di ricovero convenzionata, registra i dati obbligatori relativi all'evento, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico del sistema, in modo da consentirne l'aggiornamento in tempo reale, e notifica la documentazione relativa al cane affidato al Comune di residenza dell'affidatario, solamente se da esso diverso, per la presa in carico nell'archivio anagrafico cartaceo.

Una volta accreditata al sistema della BDR, la persona incaricata della struttura di ricovero provvede all'aggiornamento dei dati obbligatori relativi all'oggetto entro i termini previsti in modo da renderli fruibili agli altri soggetti interessati.

per scaricare il modello 2 autodichiarazione per la comunicazione delle variazioni anagrafiche per [clicca qui](#)

(allegato 7 del manuale operativo in formato cartaceo)

9.2.2 Promozione dell'affidamento dei cani detenuti presso le strutture di ricovero permanente

Al fine di promuovere e favorire l'affido dei cani ricoverati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/12, la BDR mette a disposizione un applicativo denominato "Adotta un amico" per associare tutte le informazioni utili sul cane a una immagine fotografica dell'animale stesso. In particolare le informazioni relative al cane devono essere concordate con enti e associazioni iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della L.R. 20/12 che prestano servizio presso la struttura in collaborazione con enti e associazioni iscritti nel medesimo elenco che a richiesta possono far intervenire a loro spese un educatore cinofilo e o veterinario comportamentalista per una valutazione congiunta riguardo la scheda dell'animale.

Le funzioni utilizzabili dai vari portali (Comuni, ASS, Regione FVG, Turismo FVG ecc) attraverso "link dedicati" daranno la possibilità a tutti i possibili privati richiedenti di visualizzare i dati e le immagini dei cani adottabili, presenti presso le strutture di ricovero convenzionate regionali.

Il regolare funzionamento di questo servizio è assicurato dal gestore responsabile della struttura di ricovero che procede all'adempimento osservando la seguente procedura operativa, in modo da assicurare in tempo reale la registrazione e l'aggiornamento dei dati nella BDR.

Procedura operativa: registrazione in tempo reale del cane per promuoverne l'affido

Responsabile della registrazione: il gestore della struttura di ricovero che deve concordare le informazioni relative al cane enti e associazioni iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della L.R. 20/12 che prestano servizio presso la struttura. Altri enti e associazioni iscritti nel medesimo elenco possono far intervenire a loro spese un educatore cinofilo e o veterinario comportamentalista per una valutazione congiunta riguardo la scheda dell'animale.

Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1 lett.a) per ogni animale non registrato.

Soggetto deputato alla registrazione in BDR: l'incaricato della struttura di ricovero che all'atto dell'accesso registra le informazioni utili e necessarie per l'affido, utilizzando in ambiente web l'apposito applicativo informatico della BDR denominato "adotta un amico", in modo da consentirne la fruizione da parte dei soggetti privati direttamente interessati.

termine di registrazione in BDR: entro 30 giorni dal ricovero;

termine di aggiornamento evento in BDR: contestualmente all'affido o all'evento di morte e comunque entro 3 giorni.

9.3 Altre strutture di ricovero e custodia

9.3.1 Altre strutture di ricovero e custodia non a scopo di lucro.

Le altre strutture di ricovero non a scopo di lucro, di norma gestite da gruppi di volontariato, che, per ragioni di protezione degli animali, provvedono alla custodia e al mantenimento di animali senza che si prefigurino alcun interesse commerciale.

L'esercizio delle strutture di ricovero non a scopo di lucro è sottoposto unicamente ai seguenti adempimenti:

- nulla osta ai sensi dell'articolo 24 del DPR 8.02.1954 n. 320: segnatamente il comma 1, lettera f): canili a scopo di ricovero gestiti da privati o da enti;
- tenuta del registro di carico e scarico in formato cartaceo, in quanto strumento indispensabile, nel contesto della vigilanza veterinaria cui la struttura è soggetta, per verificare l'identificazione degli animali e la tracciabilità delle movimentazioni, presupposti fondamentali dell'anagrafe degli animali d'affezione e della tutela del benessere;
- profilo di responsabilità e doveri del detentore, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/2012.

L'intestatario della struttura di ricovero non a scopo di lucro, in qualità di detentore, è il soggetto responsabile della comunicazione dei dati obbligatori relativi alla variazione anagrafica intervenuta (cessione, morte, smarrimento e sottrazione) a carico dei propri animali già registrati nel sistema della BDR dovendo, pertanto, applicare la procedura operativa corrispondente al caso concreto, individuandola tra quelle indicate al precedente paragrafo 7.2, avendo cura di compilare e sottoscrivere il modello 2, assieme al soggetto che acquisisce l'animale solo a titolo gratuito, avendo cura di notificarlo al competente Ufficio anagrafe degli animali d'affezione entro il termine previsto.

L'intestatario della struttura di ricovero non a scopo di lucro può richiedere, in qualsiasi momento, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, in ragione della sua sede operativa, l'accreditamento al sistema della BDR, secondo la procedura operativa prevista al paragrafo 5.1.


La domanda, corredata dalle dichiarazioni di responsabilità circa i presupposti e il possesso dei requisiti necessari, deve essere presentata utilizzando l'apposito modello da compilare in ogni sua parte.

per scaricare il modello di domanda per l'accredimento clicca qui 

(allegato 2 del manuale operativo in formato cartaceo)

Dopo aver ottenuto l'accredimento, ove richiesto, l'intestatario della struttura di ricovero non a scopo di lucro per migliorare la tempestività di implementazione dei flussi informativi e, con essa, la funzionalità della BDR:

- diventa, in sostituzione del funzionario del competente Ufficio anagrafe degli animali d'affezione, soggetto deputato alla registrazione in BDR dei dati relativi alla variazione anagrafica intervenuta (cessione, morte, smarrimento e sottrazione) dovendo, pertanto, procedere al suo aggiornamento con l'applicazione della procedura operativa corrispondente al caso concreto, individuandola tra quelle indicate al precedente paragrafo 7.2, avendo cura di notificare, entro il termine previsto, essendo anche responsabile della comunicazione, il modello 2 al competente Ufficio anagrafe degli animali d'affezione solo dopo aver provveduto alla registrazione della variazione anagrafica;
- assicura la tenuta del registro di carico e scarico con modalità informatica, avvalendosi dell'apposito applicativo messo a disposizione dalla BDR, venendo così meno l'obbligo della tenuta del registro in formato cartaceo.

per scaricare il modello di registro di carico e scarico delle altre strutture di ricovero e custodia clicca qui 

(allegato 16 del manuale operativo in formato cartaceo)

L'attivazione della tenuta del registro di carico e scarico in modalità informatica deve essere preventivamente comunicata al servizio veterinario dell'ASS competente per territorio in modo che esso possa munirsi, in caso di controllo, di una copia del registro scaricandola direttamente dal sistema della BDR.

per scaricare la comunicazione di tenuta del registro in modalità informatica clicca qui 

(allegato 14 del manuale operativo in formato cartaceo)

Qualora si dovessero riscontrare delle non conformità di comportamento, l'autorità veterinaria deputata al controllo ufficiale delle altre strutture di ricovero e custodia provvede perché l'intestatario ponga rimedio alla situazione prescrivendo le necessarie azioni correttive in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, facendo riferimento ai criteri indicati al successivo paragrafo 14.

10. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali


L'esercizio delle strutture per l'attività di commercio, allevamento, addestramento degli animali da compagnia è sottoposto ai seguenti adempimenti:

- ai sensi dell'articolo 24 del DPR 8.02.1954 n. 320: richiesta del nulla osta preventivamente all'inizio dell'attività;
- ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della L.R. 20/12 identificazione, secondo la procedura indicata al paragrafo 6.1, e registrazione, secondo la procedura indicata al paragrafo 6.2, nel secondo mese di età, degli animali allevati o detenuti nell'impianto;
- ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della L.R. 20/12 la tenuta del registro di carico e scarico.

L'intestatario della struttura, in qualità di detentore, è il soggetto responsabile della comunicazione dei dati obbligatori relativi alla variazione anagrafica intervenuta (cessione, morte, smarrimento e sottrazione) a carico dei propri animali già registrati nel sistema della BDR dovendo, pertanto, applicare la procedura operativa corrispondente al caso concreto, individuandola tra quelle indicate al precedente paragrafo 7.2, avendo cura di compilare e sottoscrivere il modello 2, assieme al soggetto che acquisisce l'animale in caso di vendita, avendo cura di notificarlo al competente Ufficio anagrafe degli animali d'affezione entro il termine previsto.

L'intestatario della struttura può richiedere, in qualsiasi momento, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, in ragione della sua sede operativa, l'accredimento al sistema della BDR, secondo la procedura operativa prevista al paragrafo 5.1.

La domanda, corredata dalle dichiarazioni di responsabilità circa i presupposti e il possesso dei requisiti necessari, deve essere presentata utilizzando l'apposito modello da compilare in ogni sua parte.

per scaricare il modello di domanda per l'accreditamento clicca qui 

(allegato 2 del manuale operativo in formato cartaceo)

Dopo aver ottenuto l'accreditamento, ove richiesto, l'intestatario della struttura a scopo di commercio degli animali per migliorare la tempestività di implementazione dei flussi informativi e, con essa, la funzionalità della BDR:

- diventa, in sostituzione del funzionario del competente Ufficio anagrafe degli animali d'affezione, soggetto deputato alla registrazione in BDR dei dati relativi alla variazione anagrafica intervenuta (cessione, morte, smarrimento e sottrazione) dovendo, pertanto, procedere al suo aggiornamento con l'applicazione della procedura operativa corrispondente al caso concreto, individuandola tra quelle indicate al precedente paragrafo 7.2, avendo cura di notificare, entro il termine previsto, essendo anche responsabile della comunicazione, il modello 2 al competente Ufficio anagrafe degli animali d'affezione solo dopo aver provveduto alla registrazione della variazione anagrafica;
- assicura la tenuta del registro di carico e scarico con modalità informatica, avvalendosi dell'apposito applicativo messo a disposizione dalla BDR, venendo così meno l'obbligo della tenuta del registro in formato cartaceo.

per scaricare il modello di registro di carico e scarico delle strutture a scopo di commercio clicca qui 

(allegato 17 del manuale operativo in formato cartaceo)

L'attivazione della tenuta del registro di carico e scarico in modalità informatica deve essere preventivamente comunicata al servizio veterinario dell'ASS competente per territorio in modo che esso possa munirsi, in caso di controllo, di una copia del registro scaricandola direttamente dal sistema della BDR.

per scaricare la comunicazione di tenuta del registro in modalità informatica clicca qui 

(allegato 14 del manuale operativo in formato cartaceo)

Qualora si dovessero riscontrare delle non conformità di comportamento, l'autorità veterinaria deputata al controllo ufficiale delle strutture a scopo di commercio provvede perché l'intestatario ponga rimedio alla situazione prescrivendo le necessarie azioni correttive in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, facendo riferimento ai criteri indicati al successivo paragrafo 14.

11. Anagrafe degli animali d'affezione diversi dai cani.

Qualora l'identificazione di animali d'affezione diversi dai cani sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, il detentore è tenuto a iscriverlo nella BDR.

Il medesimo detentore può iscrivere facoltativamente il proprio gatto e/o furetto.

In entrambi i casi la registrazione comporta, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. 20/12, gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe obbligatoria dei cani.

Per l'identificazione e registrazione di gatti e furetti si applicano le medesime procedure previste per i cani come indicate nei paragrafi 6 e 7.

12. Registrazione anagrafica dei gatti delle colonie/ oasi feline viventi in libertà.

Il punto 1 lettera d) dell' "Accordo", stabilisce la necessità che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione.

Il detentore dei gatti appartenenti alle colonie/oasi feline viene identificato nel Comune del luogo ove insiste la colonia.


Infatti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. 20/12, è il Comune che deve provvedere alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 della L.R. 20/12.

12.1 Registrazione delle colonie/oasi feline

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/12 i Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie/oasi feline, potendo in tal senso avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6, previa convenzione.

Essendo strettamente connesse alla gestione anagrafica dei gatti in esse ospitati le colonie feline e le oasi feline devono pertanto essere registrate nella BDR.

A tal fine gli incaricati del Comune, procedono alla registrazione delle colonie feline censite avvalendosi dell'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla BDR.

per scaricare il modello di censimento/registrazione di colonia/oasi felina clicca qui 
(allegato 18 del manuale operativo in formato cartaceo)

La procedura di registrazione comporta l'assegnazione del codice anagrafico univoco di identificazione composto da 12 caratteri secondo le modalità descritte nel paragrafo 4

- le lettere IT per il paese (2 caratteri)
- sigla della Provincia (2 caratteri)
- codice Istat del Comune (3 caratteri);
- sigla F per la specie di animali d'affezione (1 carattere);
- numero progressivo della colonia all'interno del Comune di competenza (4 caratteri).

Esempio: IT UD 003 F 0001

L'applicativo della BDR consente inoltre di inserire nei dati anagrafici della colonia il nominativo del/i volontario/i che si occupa/no della cura dei gatti e del loro sostentamento.

La registrazione ha il solo scopo di permettere all'Autorità la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.


12.2 Identificazione e registrazione obbligatoria dei gatti viventi in libertà

L'obbligo di identificazione e registrazione dei gatti riguarda gli animali da sottoporre all'intervento di sterilizzazione e decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente manuale operativo. (Fino a quando non verrà predisposto l'apposito applicativo i dati verranno registrati su registro cartaceo)

Per la cattura dei gatti ai fini della loro cura e sterilizzazione i Comuni possono avvalersi di volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie/oasi feline. I comuni rilasciano ai volontari un attestato di registrazione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 20/2012 e un tesserino di riconoscimento.

L'attestato dà titolo ai medesimi di accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà e o in concessione al Comune.

I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco dei nominativi dei volontari che si occupano dell'accudimento delle colonie/oasi feline, devono presentare domanda utilizzando l'apposito modello da compilare in ogni sua parte.

per scaricare il modello di domanda di volontario referente di colonia/oasi felina clicca qui 
(allegato 19 del manuale operativo in formato cartaceo)

Ricevuta la domanda, il Comune, nella persona dell'incaricato alla registrazione dei dati nella BDR :

- a. valuta la correttezza della domanda e della dichiarazione di responsabilità del soggetto richiedente, effettuando, se del caso, i necessari accertamenti;
- c. a completamento dell'istruttoria, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda, rilascia l'attestato di volontario referente di colonia felina e il relativo tesserino di riconoscimento oppure ne motiva il diniego, dandone comunicazione all'interessato.

per scaricare l'attestato di volontario referente di colonia/oasi felina clicca qui 

(allegato 20 del manuale operativo in formato cartaceo)

Al volontario referente della colonia/oasi felina viene affidato il compito di procedere, direttamente o per supervisione, alla cattura dei gatti ai fini della sterilizzazione e alla redazione della prima parte della scheda di identificazione del gatto.

per scaricare la scheda di identificazione del gatto clicca qui 

(allegato 21 del manuale operativo in formato cartaceo)

Presso la struttura ove viene eseguito l'intervento di sterilizzazione e comunque, entro i tre giorni successivi il gatto catturato non registrato nella BDR, sotto la supervisione del veterinario dell'azienda per i Servizi Sanitari o libero professionista autorizzato e accreditato secondo la procedura descritta al paragrafo 5.1, deve essere:

- identificato secondo la procedura indicata al paragrafo 6.1
- registrato nella BDR nell'apposita scheda identificativa che traccia la storia dell'animale e implementa il registro di carico/scarico della colonia/oasi felina secondo la procedura indicata al paragrafo 6.2.

La scheda identificativa, unitamente al modello 1 e certificato di iscrizione all'anagrafe deve essere inviata all'ufficio anagrafe canina del Comune competente per territorio entro i 30 giorni successivi all'intervento. Il Comune è infatti l'unico depositario dell'archivio cartolare originale dei modelli 1, 2 , 3, che devono essere ricondotti nell'ambito di ciascuna delle colonie/oasi feline registrate nella BDR.

per scaricare il modello 1 clicca qui 

(allegato 4 del manuale operativo in formato cartaceo)

La tenuta del registro di carico e scarico viene assolta esclusivamente con modalità informatica, avvalendosi dell'apposito applicativo messo a disposizione dalla BDR.

per scaricare il modello di registro di carico e scarico delle colonie/oasi feline e gattile clicca qui 

(allegato 22 del manuale operativo)

12.3 Variazioni anagrafiche dei gatti viventi in libertà

Analogamente ai cani, anche i gatti viventi in libertà iscritti e registrati nella BDR, possono essere soggetti ai seguenti eventi:

- cessione a titolo gratuito (donazione, affido, ecc)
- morte
- smarrimento o sottrazione
- ritrovamento restituzione
- trasferimento ad oasi felina o altro sito idoneo

Per i relativi adempimenti si utilizzano, in quanto applicabili, le procedure indicate ai paragrafi 7.2.1, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7.

I responsabili delle comunicazioni vengono identificati nel soggetto volontario cui il comune ha conferito l'incarico di referente di colonia/oasi felina mentre, nel caso di trasferimento all'oasi felina o ad altro sito idoneo, la responsabilità viene individuata nel veterinario che ha certificato la necessità di trasferimento del gatto ai sensi dell'art. 23, comma 7 della legge.

13. Registri di carico e scarico

I canili contumaciali, le strutture di ricovero convenzionate, le altre strutture di ricovero e custodia, gli esercizi per il commercio degli animali d'affezione, i gattili e le colonie/oasi feline, i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale, devono essere dotate di un registro di carico e scarico.

Le tenuta del registro per animali iscritti nella BDR da parte delle strutture accreditate deve essere assicurata obbligatoriamente almeno con modalità informatiche.

Per gli altri animali rimane comunque obbligatoria la tenuta del registro in formato cartaceo.

Per scaricare i modelli di carico e scarico si rimanda alle seguenti pagine del manuale:

modello di registro di carico e scarico strutture contumaciali pag. 14

modello di registro di carico strutture di ricovero convenzionate pag. 18

modello di registro di carico e scarico delle altre di ricovero e custodia pag. 22

modello di registro di carico e scarico per esercizi per il commercio degli animali d'affezione pag. 23

modello di registro di carico e scarico gattili e colonie/oasi feline pag. 26

per scaricare il registro di carico e scarico di centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale clicca qui 

(allegato 23 del manuale operativo)

14. Verifica sul funzionamento della BDR

Il regolare funzionamento della BDR è assolutamente condizionato dall'immissione nel sistema dei dati obbligatori a cura dei soggetti, pubblici e privati, accreditati, ciascuno per le informazioni di propria competenza, secondo le procedure e la tempistica di registrazione codificata dal presente manuale. Pertanto, l'aggiornamento in tempo reale della BDR, tramite gli appositi applicativi gestionali, assume una valenza prioritaria sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività delle segnalazioni degli eventi.

Per le verifiche sul funzionamento dell'attività di implementazione e aggiornamento della BDR, il sistema mette a disposizione delle autorità di vigilanza previste dall'art. 32 della L.R. 20/12 appositi applicativi per estrapolare gli indicatori di verifica dell'attività erogata da ciascun soggetto accreditato.

Qualora si dovessero riscontrare delle non conformità di comportamento, l'autorità deputata alla vigilanza provvede perché il soggetto accreditato ponga rimedio alla situazione, prescrivendo le necessarie azioni correttive, in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate.

In particolare, le misure adottabili nei confronti dei soggetti privati possono comprendere la sospensione o, nei casi di recidiva, la revoca dell'accreditamento che comporta, conseguentemente, la sospensione dell'attività professionale relativamente all'identificazione dei cani per i veterinari e la cessazione del rapporto in regime di convenzione per le strutture di ricovero e custodia.

per scaricare lo schema riepilogativo in cui sono riportate le pagine del manuale in cui sono citati gli allegati del manuale clicca qui 

(allegato 24 del manuale operativo)

schema riepilogativo in cui sono riportate le pagine del manuale in cui sono citati gli allegati del manuale

15. Sanzioni

Ai sensi dell'art. 33 e art. 29 comma 2 della L.R. 20/12, come meglio integrata e specificata dal presente manuale, si applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie:

- a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3 della L.R. 20/12
- b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6 della L.R. 20/12.

All.1
Ai Servizi Veterinari
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.

Marca da
bollo di
valore
corrente

DOMANDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI VETERINARI PRIVATI

Il sottoscritto: COGNOME NOME
nato a il ____/____/____ residente
nel comune di CAP località via n. ...
provincia in qualità di medico veterinario libero professionista iscritto al numero dell'Albo professionale
della Provincia di e-mail : tel :

C.F.: _____ P.IVA: _____
che svolge la propria attività professionale:

in struttura veterinaria autorizzata con sede operativa nel comune di C.A.P. _____
via n. provincia
con la qualifica di: titolare contitolare direttore sanitario co.co.co dipendente altro

indipendentemente dall'esistenza di una struttura veterinaria autorizzata;

CHIEDE

il rilascio

il rinnovo

dell'autorizzazione ad effettuare l'identificazione degli animali d'affezione mediante l' applicazione sottocutanea di microchip anche al fine della contestuale registrazione degli animali identificati nel sistema informatico della banca dati dell'anagrafe canina e degli animali di affezione diversi dai cani della Regione Friuli Venezia Giulia (BDR).

ALLO SCOPO DICHIARA

- di essere consapevole e di accettare che l'autorizzazione richiesta comporta la registrazione e l'accREDITAMENTO nel sistema informativo della Regione Friuli Venezia Giulia denominato "Banca Dati Anagrafe Canina (BDR)" per effettuare, l'immissione dei dati obbligatori dei cani e degli altri animali d'affezione identificati nell'apposito applicativo gestionale informatico accessibile in ambiente Internet mediante i codici personali di abilitazione (User e Password) ricevuti al momento dell'accREDITAMENTO;
- di utilizzare microchip e lettore conformi alle norme ISO nn.11784 e 11785;
- di impegnarsi a osservare le procedure operative del manuale regionale nonché le norme e le disposizioni nazionali e regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- di essere dotato, di strumenti informatici adeguati per accedere al sito regionale della BDR;
- di essere a conoscenza che la capacità di utilizzare i pertinenti strumenti informatici vincola il mantenimento dell'accREDITAMENTO;
- di attenersi alle disposizioni in materia di privacy previste dal D.Lgs 196/2003 e di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- che quanto riportato nella presente domanda, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Autorità veterinaria le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione dell'attività professionale.
- di essere in possesso dell'autorizzazione n. rilasciata in data dall'ASS n. per l'esercizio della struttura privata di: ambulatorio veterinario clinica veterinaria ospedale veterinario.
- di essere in possesso dell'autorizzazione n. rilasciata in data dall'ASS n. per effettuare l'identificazione dei cani (solo in caso di domanda di rinnovo).

ALLEGA

- copia fotostatica di un valido documento di identità;
- marca da bollo del valore corrente, in aggiunta a quella applicata sulla presente domanda (solo in caso di domanda di rilascio);

..... li

.....
firma e timbro con codice fiscale

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Il veterinario libero professionista che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della L.R. 20/2012, intende praticare l'identificazione degli animali, deve effettuare contestualmente anche l'adempimento della registrazione, di cui all'articolo, 26 della L.R. 20/2012, purché risulti accreditato per l'accesso al sistema della BDR.

L'identificazione e la registrazione degli animali sono, pertanto, due atti medico-veterinari strettamente interconnessi in quanto il primo, se praticato, obbliga il professionista anche verso il secondo.

Per questo motivo, la domanda per ottenere dal servizio veterinario dell'ASS, competente per territorio, l'autorizzazione a praticare l'identificazione degli animali è stata strutturata in modo da impegnare il veterinario libero professionista che la richiede anche al fine dell'accREDITAMENTO al sistema della BDR per la registrazione dei dati obbligatori.

La domanda, corredata dalle dichiarazioni di responsabilità circa i presupposti e i requisiti funzionali necessari, deve essere presentata utilizzando l'apposito modello da compilare in ogni sua parte.

Ricevuta la domanda, il servizio veterinario della ASS:

- a. valuta la regolarità della dichiarazione di responsabilità del richiedente in merito ai necessari presupposti e requisiti funzionali, effettuando, se del caso, i necessari accertamenti;
- b. a completamento dell'istruttoria, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda, rilascia l'accREDITAMENTO oppure ne motiva il diniego, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di istruttoria con esito favorevole, entro i successivi trenta giorni, il servizio veterinario della ASS, nella persona del responsabile con il ruolo di amministratore della BDR, provvede a:

- c. attribuire alla persona fisica interessata i codici di abilitazione User e Password;
- d. stampare la comunicazione contenente i codici di abilitazione che consentono alla persona interessata di accedere alla BDR;
- e. trasmettere la comunicazione alla persona interessata.

Al ricevimento della comunicazione, la persona accREDITATA è in possesso dell'abilitazione per poter accedere e operare per l'immissione dei dati per i quali ha l'obbligo di provvedere alla registrazione nel sistema della BDR, secondo le procedure del manuale operativo.

Il veterinario libero professionista può richiedere all'ASS le informazioni utili per acquisire le conoscenze sull'applicativo della registrazione.

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE

ANIMALE D'AFFEZIONE	RAZZA	SESSO	TAGLIA	DATA O ANNO DI NASCITA
MANTELLLO		NOTE O SEGNI PARTICOLARI		

il sottoscritto medico veterinario dichiara:

- di aver identificato l'animale mediante applicazione del codice anagrafico numero :
- che l'animale risulta già identificato con codice anagrafico numero:
 - munito non munito della documentazione che ne comprova l'applicazione da parte di un medico veterinario.
- di non aver identificato (1) l'animale mediante applicazione del microchip ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 20/12.

luogo e data

il veterinario certificatore

.....
firma e timbro con codice fiscale

Nota :

(1) Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

Al Comune di:

Il sottoscritto COGNOME NOME
 nato a prov in data C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 e residente/domiciliato in via /piazza n.
 tel. e-mail:

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

DICHIARA

- di essere il detentore dell'animale d'affezione sotto identificato a seguito del seguente evento:
 acquisizione nascita da proprio riproduttore
 per provvedere alla sua identificazione e registrazione all'anagrafe canina regionale (BDR) ai sensi della L.R. 20/2012;
- di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- di impegnarsi a comunicare le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato.

luogo e data

firma del detentore (*)

.....

.....

(*) per i cani catturati non registrati in BDR, firma il veterinario responsabile del reparto contumaciale per conto del Comune
 (*) per i gatti delle colonie feline non registrati in BDR, firma il veterinario dell'ASS o il libero professionista autorizzato e accreditato

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE

ANIMALE D'AFFEZIONE	RAZZA	SESSO	TAGLIA	DATA O ANNO DI NASCITA
MANTELLO		NOTE O SEGNI PARTICOLARI		

Il sottoscritto medico veterinario dichiara:

- di aver identificato l'animale mediante applicazione del codice anagrafico numero:
- che l'animale risulta già identificato con codice anagrafico numero:
- munito non munito della documentazione che ne comprova l'applicazione da parte di un medico veterinario.
- di non aver identificato (1) l'animale mediante applicazione del microchip ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 20/12.

luogo e data

il veterinario certificatore

.....

.....

firma e timbro con codice fiscale

Nota:

(1) Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

registrato in BDR in data:

AII. 5

PROCEDURA OPERATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP A CANI, GATTI E FURETTI

Il veterinario ASS o libero professionista autorizzato, per l'identificazione degli animali la registrazione dei dati obbligatori nella BDR, deve osservare scrupolosamente la seguente procedura operativa:

1. chiede al detentore di compilare il modello 1, in duplice esemplare, nella parte relativa all'autodichiarazione per l'identificazione e la registrazione dell'animale nella BDR;
2. esamina l'animale e compila il campo del modello 1, riservato al veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato, nella parte relativa al referto segnaletico;
3. controlla l'eventuale presenza di microchip (ad esempio: animale ritrovato, adottato, ceduto, o proveniente da altro paese o regione), esplorando con il lettore la fascia mediana sinistra del collo dell'animale;
4. in presenza della fattispecie di cui al precedente punto 3, il veterinario:
 - non procede ad una nuova identificazione purchè il microchip rilevato abbia 15 caratteri numerici e sia compatibile con la registrazione nel sistema della BDR (codice ISO 11784);
 - richiede la documentazione che comprova la regolarità dell'applicazione da parte di un veterinario anche mediante un'interrogazione alla BDR e BDN. La mancanza della documentazione non pregiudica l'iscrizione dell'animale nella BDR ma viene annotata, con eventuali osservazioni, sul modello 1 per eventuali ulteriori adempimenti;
 - certifica sul modello 1 che l'animale è già stato identificato, trascrivendo il relativo codice di identificazione sull'originale e sulla copia del modello 1. La documentazione comprovante la precedente applicazione, ove presente, deve essere allegata in fotocopia all'esemplare del modello 1, che il veterinario deve trasmettere, entro il mese successivo, all'Ufficio anagrafe canina del Comune di residenza/domicilio del detentore;
 - completa il campo riservato al veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato, apponendo luogo, data, timbro con codice fiscale e firma;
5. qualora l'animale non risulti già identificato, verifica:
 - l'integrità della confezione contenente il microchip, scegliendola a caso fra quelle a disposizione;
 - la corrispondenza del codice numerico riportato sulle fustelle della confezione con quello del microchip, passando il lettore sulla confezione a livello dell'ago iniettore;
 - certifica l'avvenuta identificazione dell'animale, applicando sui due esemplari del modello 1 le fustelle corrispondenti;

Nota bene: gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute, in caso di grave pericolo per la salute, il microchip, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
6. completa il campo riservato al veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato, apponendo luogo, data, timbro con codice fiscale e firma;
7. consegna al detentore dell'animale il primo esemplare del modello 1, trattenendo il secondo che provvede ad inviare, entro il mese successivo, all'ufficio anagrafe canina del Comune di residenza/domicilio del detentore.
8. registra, entro 3 giorni dalla avvenuta identificazione, i dati obbligatori nell'apposito applicativo gestionale informatico della BDR, accedendovi in ambiente Internet mediante i propri codici di abilitazione (User e Password) ricevuti al momento dell'accREDITAMENTO;

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL MICROCHIP

L' inoculazione sottocutanea viene effettuata sul lato sinistro del collo, nella regione mediana, ad una distanza intermedia tra la mandibola e la spina della scapola. In detta regione anatomica è consentita l'applicazione di microchip esclusivamente conformi alle norme ISO nn. 11784 e 11785.

1. Contenere adeguatamente l'animale, ponendosi sul fianco destro dell'animale, abbracciandolo dal basso e trattenendo con una mano la mandibola e con l'altra la zona posta nel punto di passaggio fra il torace e l'addome. In tal modo si offre al veterinario piena libertà di movimento su tutto il fianco sinistro dell'animale, con esposizione della regione di inoculo. Di norma la contenzione viene affidata al proprietario, previa valutazione da parte del veterinario libero professionista se ricorrere all'uso della museruola o di altro dispositivo (laccio) per prevenire il pericolo di morsicature
2. Sollevare la pelle in plica inserendo nel contempo l'ago della siringa, come per una normale inoculazione sottocutanea, con la parte appuntita dell'ago a contatto con la cute, in senso caudo-craniale e parallelo alla colonna vertebrale. Una volta inserito l'ago per tutta la sua lunghezza si preme sullo stantuffo, determinando così automaticamente la spinta dell'applicatore con la fuoriuscita della microchip.
3. Fare attenzione a non esercitare, con la mano che trattiene la pelle, pressioni eccessive sul trasponder all'atto dell'inoculo per non determinare la rottura della capsula di vetro a causa dell'attrito con la punta dell'ago dell'applicatore.
4. Ricontrollare con il lettore il funzionamento del microchip appena impiantato, facendo attenzione che in alcuni casi la presenza del collare metallico sull'animale o la vicinanza del lettore ad apparecchiature elettroniche, possono rendere non immediata la lettura del codice di identificazione.
5. In caso di applicazione del microchip non andata a buon fine, per trasponder difettoso o danneggiato (ad esempio a causa di animale molto agitato o aggressivo), il veterinario operatore deve ripetere la procedura operativa.

elementi identificativi del animale:

specie:
razza:
taglia :
sezzo :
mantello :
colore:
data o anno di nascita:
codice di microchip : <input type="text"/>
ulteriori annotazioni:

CERTIFICAZIONE

in conformità alla normativa vigente e sulla base delle risultanze agli atti d'ufficio si certifica che il cane identificato nel campo soprastante:

opzione 1	<p>risulta registrato negli elenchi della BDR della Regione Friuli Venezia Giulia dalla data : gg/mm/aaaa</p>
opzione 2	<p>la detenzione dell'animale risulta a carico di: cognome e nome : codice fiscale : <input type="text"/> nato a : il residente nel Comune di : al seguente indirizzo :</p>
opzione 3	<p>è stato cancellato dagli elenchi della BDR della Regione Friuli Venezia Giulia dalla data : gg/mm/aaaa a causa di : decesso la detenzione dell'animale risultava a carico di: cognome e nome : codice fiscale : <input type="text"/> nato a : il residente nel Comune di : al seguente indirizzo :</p>
opzione 4	<p>è stato cancellato dagli elenchi della BDR della Regione Friuli Venezia Giulia dalla data : gg/mm/aaaa a causa di : trasferimento in altra regione a seguito del proprietario la detenzione dell'animale risulta a carico di: cognome e nome : codice fiscale : <input type="text"/> nato a : il residente nel Comune di : al seguente indirizzo :</p>
opzione 5	<p>è stato cancellato dagli elenchi della BDR della Regione Friuli Venezia Giulia dalla data : gg/mm/aaaa a causa di : trasferimento in altra regione per cambio di proprietà la detenzione dell'animale risulta a carico di: cognome e nome : codice fiscale : <input type="text"/> nato a : il residente nel Comune di : al seguente indirizzo :</p>

Comune di gg/mm/aaaa

Ufficio BDR il funzionario incaricato

.....

Al Comune di:

Il sottoscritto: COGNOME NOME
 nato aprov..... in data C.F.
 e residente/domiciliato in via/piazza n.
 tel. e-mail: **in qualità di:**

- detentore
- gestore della struttura di ricovero convenzionata ex art. 7 L.R. n. 20/12

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

dichiara

1. che in data / / -- l'animale identificato con codice
 - 1.1 è stato ceduto
 - 1.2 è stato acquisito per successione a seguito del decesso di:
 Cognome Nome in data
 - 1.3 è deceduto e, conformemente alle disposizioni vigenti, allega il certificato veterinario oppure quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro della carcassa;
 - 1.4 è stato smarrito in località.....
 - 1.5 è stato sottratto
 - 1.6 è stato ricusato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 20/12
 - 1.7 è stato ricoverato d'autorità ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 20/12
 - 1.8 è stato affidato in forma definitiva:
 al sig: COGNOME NOME
 nato a prov in data e residente nel comune di in via n.
2. di aver cambiato la propria residenza e che attualmente risiede nel comune di: in via..... n. tel.
3. di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione ed ai fini del controllo ufficiale e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
 luogo e data il detentore il gestore

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO CHE ACQUISISCE L'ANIMALE

(da compilare esclusivamente per le fattispecie indicate ai punti 1.3 e 1.6)

Il sottoscritto in qualità di **soggetto che acquisisce l'animale:**

COGNOME NOME
 nato a prov in data C.F.
 e residente nel comune di in via /piazza n.
 tel. e-mail:

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

dichiara di aver acquisito l'animale sopra identificato.

impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Autorità comunale le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato.

Osservazioni:
 luogo e data il soggetto che acquisisce l'animale (*)

(*) per gli animali ricusati e ricoverati d'autorità, firma il veterinario ufficiale competente o altro funzionario incaricato dal Comune

registrato in BDR in data:

Disposizioni da osservare

Le strutture di ricovero e custodia convenzionate di cui all'art. 7 della L.R. 20/12.

- possono prendere in custodia un numero massimo di animali nel limite della loro potenzialità di ricovero;
- possono procedere a successivi affidi degli animali solo a favore di soggetti privati che diano garanzia di buon trattamento;
- la scheda di affido deve essere conservata presso la struttura di ricovero e custodia convenzionata, insieme alla fotocopia di un valido documento di identità dell'affidatario, per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo
- l'affido dell'animale è consentito solo a favore della persona direttamente interessata che si impegni a rispettare le responsabilità e i doveri del detentore in materia di benessere degli animali da compagnia, come enunciati dall'art. 4 della L.R. 20/12. In tal senso il nuovo detentore deve sottoscrivere la scheda di affido.

Art. 4 L.R. 20/2012

(Responsabilità e doveri del detentore)

1. Chiunque detenga un animale di affezione e' responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'eta' e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione e' tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantita' e qualita' sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;
- c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- d) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
- e) consentirgli un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- g) adottare modalita' idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;
- h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
- i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, e' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di eta', salvo per necessita' certificate dal veterinario curante.

4. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica), secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER LE STRUTTURE DI RICOVERO CONTUMACIALE

(art. 84 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e art. 7 legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20)

codice struttura	provincia
denominazione	veterinario responsabile
intestatario	persona addetta alla registrazione
Comune	persona addetta alla registrazione
CAP	persona addetta alla registrazione
indirizzo	persona addetta alla registrazione

legenda ingressi/uscite	
(1) causale carico	(2) causale scarico
<p>1: catturato</p> <p>2: ricoverato per rinuncia alla detenzione ex art. 5, comma 2, L.R.20/12</p> <p>3: ricoverato d'autorità ex art. 4, comma 5, L.R. 20/12</p> <p>4: nato nella struttura</p> <p>5: altro specificare _____</p>	<p>6: decesso per cause naturali</p> <p>7: decesso per eutanasia</p> <p>8: oggetto di furto</p> <p>9: oggetto di smarrimento</p> <p>10: restituito al detentore</p> <p>11: altro specificare _____</p> <p>12: trasferito alla struttura di ricovero permanente</p>

CARICO							SCARICO				
numero ordine	data ingresso	codice microchip	causale (1)	dati anagrafici possessore (2)	note	visto incaricato	data uscita	causale (3)	dati anagrafici del detentore codice struttura di ricovero convenzionata estremi documento commerciale per categoria 1 (4)	note	visto incaricato
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

- (1) riportare la lettera corrispondente alla causale di carico indicata nella tabella della legenda ingressi/uscite;
- (2) riportare Cognome e Nome, indirizzo e codice fiscale del detentore;
- (3) riportare la lettera corrispondente alla causale di scarico indicata nella tabella della legenda ingressi/uscite;
- (4) riportare:
 - Cognome e Nome, indirizzo e codice fiscale del detentore in caso di restituzione o affido;
 - codice della struttura di ricovero convenzionata in caso di trasferimento del cane al termine del periodo di osservazione veterinaria;
 - estremi del documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di categoria 1 in caso di morte del cane

Il presente registro

si compone di n. pagine numerate dal n. 1 al n.

Firma _____

Ail. 12

Al Comune di:

RICHIESTA DI RICOVERO DI ANIMALE D'AFFEZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, L.R. 20/2012.

Il sottoscritto: nato a in data

C.F. residente/domiciliato in via/piazza

n. tel. e-mail:

in qualità di detentore dell'animale d'affezione di:

specie/ordine :

razza:

età:

sex:

segni distintivi :

non iscritto iscritto nella banca dati regionale dell'anagrafe degli animali d'affezione

codice identificazione:

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

COMUNICA

di non essere più in grado di detenere l'animale sopra identificato per il seguente motivo

.....
.....
.....
.....
.....

CHIEDE

il ricovero dell'animale presso le strutture convenzionate di cui all'art. 7 della legge regionale 20/2012

DICHIARA (1)

di non essere in grado di provvedere alla copertura delle spese derivanti dal mantenimento dell'animale come da allegato. comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'esenzione degli oneri a carico del detentore.

Data , in fede (2)

Note:

- (1) Cancellare/ barrare se non attinente
- (2) nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a riceverla, il richiedente deve allegare copia fotostatica di un valido documento di identità

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER LE STRUTTURE DI RICOVERO CONVENZIONATE
(art. 7, comma 5, L.R. 20/2012)

codice struttura		provincia	
denominazione		veterinario libero professionista	
instatario		persona addetta alla registrazione	
Comune		persona addetta alla registrazione	
CAP		persona addetta alla registrazione	
indirizzo		persona addetta alla registrazione	

legenda ingressi/uscite	
(1) causale carico	(2) causale scarico
20: trasferito da reparto contumaciale	26: affidato a privato
21: ricoverato per rinuncia alla detenzione ex art. 5, comma 2, L.R. 20/12	27: decesso per cause naturali
22: ricoverato d'autorità ex art. 4, comma 5, L.R. 20/12	28: decesso per eutanasia
23: ricoverato a pagamento come attività di pensione	29: oggetto di furto
24: nato nella struttura	30: oggetto di smarrimento
25: altro specificare _____	31: restituito al detentore
	32: altro specificare _____

CARICO										SCARICO				
numero ordine	data ingresso	codice microchip	causale (1)	dati anagrafici detentore (2)	note	visto incaricato	data uscita	causale (3)	dati anagrafici del possessore codice struttura di ricovero convenzionata estremi documento commerciale per categoria 1 (4)	note	visto incaricato			
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

- (1) riportare la lettera corrispondente alla causale di carico indicata nella tabella della legenda ingressi/uscite;
- (2) riportare Cognome e Nome, indirizzo e codice fiscale del detentore;
- (3) riportare la lettera corrispondente alla causale di scarico indicata nella tabella della legenda ingressi/uscite riportare:
- (4)
 - Cognome e Nome, indirizzo e codice fiscale del detentore in caso di restituzione o affido;
 - estremi del documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di categoria 1 in caso di morte del cane

Il presente registro

si compone di n. pagine numerate dal n. 1 al n.

Il Direttore

STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA EX ART. 7 L.R. 20/12

SCHEDA DI AFFIDO (*)

- AFFIDO IN PROVA** è il periodo di tempo, della durata massima di 30 giorni, in cui l'affidatario (il nuovo detentore del cane a seguito di affido) valuta, ai fini dell'affidamento definitivo le concrete possibilità di detenzione di un cane affidato, con particolare riguardo al fatto che abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali rispetto al contesto in cui vive. Trascorso il termine dell'affido in prova l'affidatario non può più pretendere di restituire il cane alla struttura di ricovero affidante.
- AFFIDO IN FORMA TEMPORANEA:** quello che avviene prima che sia decorso il termine di 60 giorni dall'accalappiamento del cane. In questo caso l'affidatario è tenuto a restituire il cane al legittimo detentore che lo dovesse reclamare entro il suddetto termine.
- AFFIDO IN FORMA DEFINITIVA** qualora il legittimo detentore non reclaims il cane entro 60 giorni dall'accalappiamento.

() Le associazioni e gli enti per la tutela degli animali possono affidare gli animali solo a favore di soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento.
elementi identificativi:*

servizio veterinario che ha curato il trasferimento al reparto di ricovero: ASS n. "....."	
data di cattura : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	termine affido in prova: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> termine affido temporaneo: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
razza:	
taglia :	sesso :
mantello :	età :
codice di identificazione : <input type="text"/>	
ulteriori annotazioni:	

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, cognome nome
 residente in prov. , telefono
 identificato con documento valido di identità: tipo n.
 rilasciato da in data
 in qualità di nuovo detentore del cane sopra identificato, a seguito di affido a partire dal giorno, si impegna a mantenerlo in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio :

Si impegna altresì :

- a non cedere il cane durante il periodo di prova (max 30 gg.) o di affido temporaneo (60 gg.), potendo l'animale nei rispettivi periodi essere restituito solamente alla struttura di ricovero che lo ha affidato (affido in prova) o al legittimo detentore (che lo abbia reclamato durante il periodo di affido temporaneo);
- ad osservare gli obblighi di cui all'art. 26 della legge regionale n. 20/12 (Istituzione dell'anagrafe canina regionale) al termine del periodo di affido temporaneo. In particolare si impegna a completare la procedura di affido mediante sottoscrizione del modello 2, nella parte relativa al cessionario;

- a garantire la salute e il benessere del cane, a provvedere ad una adeguata sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, secondo le sue esigenze di razza, età e in generale secondo i suoi bisogni etologici e fisiologici;
- a rispettare le disposizioni retro indicate.

Il responsabile della struttura di ricovero
timbro e firma

.....

firma

L'affidatario

.....

DISPOSIZIONI DA OSSERVARE

L.R. 20/2012 Art. 4

(Responsabilita' e doveri del detentore)

1. Chiunque detenga un animale di affezione e' responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'eta' e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione e' tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
 - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantita' e qualita' sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;
 - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - d) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
 - e) consentirgli un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
 - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
 - g) adottare modalita' idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;
 - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
 - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, e' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di eta', salvo per necessita' certificate dal veterinario curante.
4. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
5. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica), secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER ALTRE STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA
art. 24 Regolamento di Polizia Veterinaria e art. 8 L.R. 20/2012

codice struttura		provincia	
denominazione		veterinario libero professionista	
intestatario		specie animale allevata/detenuta	
Comune		Detentore degli animali	
CAP		persona addetta alla registrazione in BDR	
Indirizzo		persona addetta alla registrazione in BDR	

legenda ingressi/uscite	
(1) causale carico	(2) causale scarico
40: nato da proprio riproduttore	43: ceduto
41: acquisito non a scopo di commercio	44: decesso per cause naturali
42: altro specificare _____	45: decesso per eutanasia
	46: oggetto di furto
	47: oggetto di smarrimento
	48: altro specificare _____

CARICO										
specie/ ordine	numero ordine	data ingresso	identificazione capo o partita (1)	causale (2)	provenienza (3)	note (4)	data uscita	causale (5)	destinazione (6)	note (7)
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO

- (1) riportare il microchip ove presente oppure un riferimento alla specie, razza ed eventuali segni particolari;
- (2) riportare il numero corrispondente alla causale di carico indicata nella tabella della legenda ingressi;
- (3) riportare i dati utili a rintracciare il soggetto fornitore dell'animale o della partita di animali in caso di piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci;
- (4) riportare estremi documentale di carico;
- (5) riportare il numero corrispondente alla causale di scarico indicata nella tabella della legenda uscite;
- (6) riportare i dati utili a rintracciare il soggetto destinatario dell'animale ceduto/restituito oppure morto;
- (7) riportare estremi documentale di scarico (come per sottoprodotti di origine animale di categoria 1 in caso di smaltimento di spoglie animali).

Il presente registro

si compone di n. pagine numerate dal n. 1 al n.

Il Direttore

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER LE ATTIVITA' DI VENDITA,
COMMERCIO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA A FINI COMMERCIALI**

(art. 13 L.R. 20/12)

codice struttura		provincia	
denominazione		veterinario libero professionista	
intestatario		specie animale allevata/detenuta	
Comune		Detentore degli animali	
CAP		persona addetta alla registrazione in BDR	
indirizzo		persona addetta alla registrazione in BDR	

legenda ingressi/uscite

(1) causale carico	(2) causale scarico
60: custodia come attività di pensione	64: cessione
61: nascita da proprio riproduttore	65: decesso per cause naturali
62: acquisto	66: decesso per eutanasia
63: altro specificare _____	67: sottrazione
	68: smarrimento
	69: restituzione
	70: altro specificare _____

CARICO						SCARICO				
numero ordine	data ingresso	identificazione capo o partita (1)	causale (2)	provenienza (3)	note (4)	data uscita	causale (5)	destinazione (6)	note (7)	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO

- (1) riportare il microchip ove presente oppure un riferimento alla specie, razza ed eventuali segni particolari;
- (2) riportare il numero corrispondente alla causale di carico indicata nella tabella della legenda ingressi;
- (3) riportare i dati utili a rintracciare il soggetto fornitore dell'animale o della partita di animali in caso di piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci;
- (4) riportare estremi documento commerciale di carico;
- (5) riportare il numero corrispondente alla causale di scarico indicata nella tabella della legenda uscite;
- (6) riportare i dati utili a rintracciare il soggetto destinatario dell'animale ceduto/resistuito oppure morto;
- (7) riportare estremi documento commerciale di scarico (come per sottoprodotti di origine animale di categoria 1 in caso di smaltimento di spoglie animali).

numero pagina

Il presente registro

si compone di n. pagine numerate dal n. 1 al n.

Il Direttore

SCHEDA CENSIMENTO / REGISTRAZIONE COLONIA/OASI FELINA

Art. 22 legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

I sottoscritti hanno effettuato un sopralluogo per il censimento della colonia felina identificata con i seguenti dati anagrafici :

COMUNE	LOCALITA'	DENOMINAZIONE COLONIA	CODICE
			IT

Per quanto direttamente constatato durante il sopralluogo tale insediamento animale è riconosciuto come colonia di gatti viventi in libertà

Per motivi di carattere socio-ambientali, igienico-sanitari, nonché di benessere animale la colonia è riconosciuta :

- compatibile con il territorio occupato
- non compatibile con il territorio occupato, sussistendo pertanto le condizioni per il suo trasferimento in altro sito idoneo secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20.

CENSIMENTO: eseguito in data, da:

- dott. veterinario ufficiale ASS n. 2 "Isontina" ;
- sig. In qualità di incaricato dal Comune;
- sig. in qualità di volontario dell'Associazione o ente di cui all'art. 6 della L.R. 20/12.

gatti presenti	da sterilizzare	già sterilizzati
maschi		
femmine		
TOTALE		

eventuali osservazioni:

.....

Il volontario incaricato

Il Veterinario Ufficiale

L'incaricato del Comune

Oggetto: Richiesta di rilascio di attestato di volontario per l'accudimento di colonia/oasi felina.

Al Comune di

Ufficio Anagrafe Animali d'Affezione

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
C.F. residente a
in via n.
telefono

CHIEDE

il rilascio dell'attestato di volontario per l'accudimento di gatti viventi in libertà , ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, presso la/le colonia/e oasi felina/e sita/e in località:

- 1) già censita e registrata con codice:
 in attesa di censimento / registrazione

- 2) già censita e registrata con codice:
 in attesa di censimento / registrazione

- 3) già censita e registrata con codice:
 in attesa di censimento / registrazione

ALLO SCOPO DICHIARA

- di impegnarsi a osservare le procedure operative del manuale regionale nonché le norme e le disposizioni nazionali e regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- di attenersi alle disposizioni del Comune in relazione alla limitazione all'accesso a zone di proprietà privata, che risultano subordinate al consenso del proprietario;
- di attenersi alle disposizioni in materia di privacy previste dal D.Lgs 196/2003 e di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- che quanto riportato nella presente domanda, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione dell'attività di volontario.

ALLEGA

- copia fotostatica di un valido documento di identità;
- una foto formato tessera

Distinti saluti.

data:

firma del richiedente

.....

ATTESTATO DI VOLONTARIO PER L'ACCUDIMENTO DI GATTI VIVENTI IN LIBERTA

COMUNE DI

Vista la domanda presentata dal sig. C.F. volta ad ottenere l'attestato di volontario per l'accudimento di colonie/oasi feline viventi in libertà;
 Visto l'art. 23, comma 4, della legge regionale 20/12;

ATTESTA

che il sig. nato a C.F. è registrato al n. dell'elenco dei volontari che accudiscono le colonie feline viventi in libertà della BDR dell'anagrafe degli animali d'affezione.

Il presente attestato, dà titolo al rilascio del tesserino di riconoscimento per volontario di colonia/oasi felina e all'accesso, ai fini dell'alimentazione e delle cure dei gatti viventi in libertà appartenenti alle colonie feline, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

data :

Il funzionario comunale delegato

.....

Fronte

<p>Comune di</p> <p style="text-align: center;">Tessera di riconoscimento</p> <p>n. rilasciata a:</p> <p>Cognome:</p> <p>Nome:</p> <p>nato a: il:</p> <p style="text-align: center;"><i>qualifica: volontario per l'accudimento di colonia felina</i></p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">FOTO</p> </div>
---	---

Retro

Il titolare della presente tessera di riconoscimento:

- È registrato nell'apposito elenco della BDR anagrafe degli animali d'affezione come volontario responsabile dell'accudimento delle colonie feline ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 20/2012;
- È autorizzato ad accedere, ai fini dell'alimentazione e delle cure dei gatti viventi in libertà, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune di
- L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Li,

Il funzionario Comunale incaricato

.....

REGISTRO DI CARICO E SCARICO COLONIA/OASI FELINA E GATTILE

art. 22 L.R. 20/2012 e "Accordo 24.01.2013"

codice struttura		provincia
denominazione		Tipologia insediamento
Comune		Volontario incaricato della cura
CAP		Volontario incaricato della cura
indirizzo		Volontario incaricato della cura

legenda ingressi/uscite	
(1) causale carico	(2) causale scarico
<p>60: nato da soggetto presente nella colonia/gattile/oasi</p> <p>61: introdotto per causa sconosciuta</p> <p>62: introdotto da colonia/oasi felina su ordinanza del Sindaco</p>	<p>63: affido</p> <p>64: decesso</p> <p>65: trasferimento in altro sito idoneo per validi motivi certificati dall'autorità sanitaria</p> <p>66: sottrazione</p> <p>67: smarrimento</p> <p>68: altro specificare _____</p>

CARICO							SCARICO			
numero ordine	data ingresso	identificazione capo(1)	causale (2)	provenienza (3)	note (4)	data uscita	causale (5)	destinazione (6)	note (7)	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO

- (1) riportare il codice del microchip;
- (2) riportare il numero corrispondente alla causale di carico indicata nella tabella della legenda ingressi;
- (3) riportare il codice della colonia/oasi di provenienza
- (4) riportare gli estremi del provvedimento sindacale che ha disposto il trasferimento dell'animale
- (5) riportare il numero corrispondente alla causale di scarico indicata nella tabella della legenda uscite;
- (6) riportare il nominativo del soggetto cui l'animale è stato affidato oppure il codice dell'oasi felina di destinazione
- (7) riportare gli estremi del provvedimento sindacale che ha disposto il trasferimento dell'animale

Il presente registro

si compone di n. pagine numerate dal n. 1 al n.

Il Direttore

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI CENTRI CONVENZIONATI DI RECUPERO PER ALTRE SPECIE DI ANIMALI
PRESENTI NEL TERRITORIO REGIONALE**

(art. 7, comma 5, L.R. 20/2012)

codice struttura	provincia
denominazione	veterinario libero professionista
intestatario	persona addetta alla registrazione
Comune	persona addetta alla registrazione
CAP	persona addetta alla registrazione
indirizzo	persona addetta alla registrazione

legenda ingressi/uscite	
(1) causale carico	(2) causale scarico
<p>70: trasferito da reparto contumaciale</p> <p>71: ricoverato per rinuncia alla detenzione ex art. 5, comma 2, L.R. 20/12</p> <p>72: ricoverato d'autorità ex art. 4, comma 5, L.R. 20/12</p> <p>73: nato nella struttura</p> <p>74: altro specificare _____</p>	<p>75: affidato a privato</p> <p>76: decesso per cause naturali</p> <p>77: decesso per eutanasia</p> <p>78: oggetto di furto</p> <p>79: oggetto di smarrimento</p> <p>80: restituito al detentore</p> <p>81: altro specificare _____</p>

CARICO										SCARICO				
numero ordine	data ingresso	codice microchip	causale (1)	dati anagrafici detentore (2)	note	visto incaricato	data uscita	causale (3)	dati anagrafici del possessore codice struttura di ricovero convenzionata estremi documento commerciale per categoria 1 (4)	note	visto incaricato			
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

- (1) riportare la lettera corrispondente alla causale di carico indicata nella tabella della legenda ingressi/uscite;
- (2) riportare Cognome e Nome, indirizzo e codice fiscale del detentore;
- (3) riportare la lettera corrispondente alla causale di scarico indicata nella tabella della legenda ingressi/uscite riportare:
- (4)
 - Cognome e Nome, indirizzo e codice fiscale del detentore in caso di restituzione o affido;
 - estremi del documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di categoria 1 in caso di morte del cane

numero pagina

Il presente registro

si compone di n. pagine numerate dal n. 1 al n.

Il Direttore

All. 24			
N. allegato	Nome allegato	Descrizione sintetica	Pagine del manuale in cui è citato
1.	domanda autorizzazione e accreditamento veterinari privati	(il veterinario libero professionista chiede all'ASS il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare l'identificazione e conseguente registrazione animali affezione)	5/8/18
2.	domanda accreditamento imprese animali affezione	(con questa domanda chi esercita le seguenti attività: allevamento di cani e gatti per attività commerciali, commercio animali d'affezione, strutture di ricovero e custodia, altre strutture di ricovero e custodia, chiede l'accredimento alla BDR per la registrazione dei dati in modo informatico)	5/22/23
3.	certificato di registrazione in anagrafe	(accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà)	6
4.	modello 1	(il detentore della fattrice entro 60 giorni dalla nascita dell'animale, negli altri casi entro 10 giorni dall'acquisto o inizio detenzione, si reca presso il VPub o VPriv e richiede inoculazione del mchip al cane e la registrazione in BDR. Compila il modello 1. L'originale del modello 1 con le annotazioni del veterinario viene consegnato al detentore mentre copia dello stesso viene inviato dal veterinario al comune di residenza. Per i cani catturati non registrati in BDR, firma il veterinario responsabile del reparto contumaciale per conto del Comune. Per i gatti delle colonie feline non registrati in BDR, firma il veterinario dell'ASS o il libero professionista autorizzato e accreditato	7/14/25
5.	procedura operativa per applicazione microchip	(riguarda la modalità di applicazione del microchip)	8
6.	certificato di stato anagrafico	(Il personale comunale può rilasciare al detentore di un animale registrato, che lo richiede, il certificato di stato anagrafico dell'animale)	9

7.	modello 2	(entro 10 giorni dal verificarsi di un seguente evento, Il detentore compila il modello 2 e lo notifica al Comune: - cessione a titolo gratuito o oneroso - successione - cambio di residenza del detentore - morte del cane - smarrimento - sottrazione - animale ricusato dal detentore - ricoverato d'autorità - affidato in forma definitiva	10 /11/12/16/17/20
8.	modello 3	(entro 10 giorni dal verificarsi del seguente evento, Il detentore compila il modello 2 e lo notifica al Comune: - ritrovamento del cane già registrato come smarrito o sottratto	10
9.	verbale cattura cani	(sottoscritto dal cinovigile dipendente/incaricato alla cattura del cane)	13
10.	scheda di identificazione del cane	(da compilare a cura del veterinario ufficiale del reparto contumaciale in cui è stato portato il cane catturato)	14
11.	registro strutture contumaciali	(obbligatorio ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/12)	14
12.	richiesta di ricovero animale d'affezione art. 5 comma 2 L.R. 20/12	(nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale compila il modello e ne dà comunicazione al comune al fine di ottenere eventuale ricovero presso strutture pubbliche o private convenzionate)	15
13.	registro strutture ricovero convenzionate	(obbligatorio ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/12)	18
14.	comunicazione tenuta registro modalità informatica	(il responsabile della struttura di ricovero e custodi, altre strutture di ricovero, allevamento di cani e gatti per attività commerciali, commercio animali d'affezione comunica al Servizio veterinario dell'Ass competente che intende attivare il registro di carico e scarico in modalità informatica)	18/22/23
15.	scheda di affido	(per affidare un animale ricoverato presso una struttura di	19

		ricovero convenzionata è necessario che il detentore compili la scheda di affido)	
16.	registro altre strutture di ricovero e custodia	(obbligatorio ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/12)	22
17.	registro strutture a scopo di commercio	(obbligatorio ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/12)	23
18.	scheda censimento colonia felina	(il volontario di una associazione di cui all'art. 6 della L.R. 20/12, il veterinario dell'ASS o l'incaricato del comune compila la scheda)	24
19.	domanda volontario colonia felina	(richiesta indirizzata al comune da parte di un cittadino che intende dare la propria disponibilità ad accudire una o più colonia feline)	24
20.	attestato volontario colonia felina	(rilasciato dal comune al cittadino che intende dare la propria disponibilità ad accudire una o più colonia feline)	25
21.	scheda identificazione del gatto	(a cura del volontario della colonia felina che va inviato all'ASS)	25
22.	registro carico scarico gattile	(al fine di effettuare il corretto censimento delle colonie feline previsto dall'art. 22 della L.R. 20/12)	25
23.	registro carico scarico dei centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale	(obbligatorio ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/12)	26

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE